pwc

ANDAF
Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

Roadshow di Bilancio 2024

Le priorità del CFO/Dirigente Preposto nell'attuale contesto economico-finanziario

Torino | 16 febbraio 2024

Agenda

Ore 10.00	**Saluti di benvenuto e apertura dei lavori** Piero De Lorenzi, Partner, Audit, PwC Italia Paola Muraro, Vicepresidente, ANDAF Piemonte e Valle d'Aosta Giorgio Giodda, Presidente, CDAF
Ore 10.10	**Bilanci 2023: gli Hot Topics** Nicholas Russo | Director, Capital Markets & Accounting Advisory Services, PwC Italia
Ore 10.50	**Tematiche fiscali: punto della situazione** Alessio Rolando | Partner, Tax, PwC TLS Avvocati e Commercialisti Leonardo Penna | Director, Tax, PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Ore 11.20	**Tavolo di confronto su altri temi caldi per i CFO** **Sostenibilità ESG - dove siamo?** **Rischio Cyber** **Artificial Intelligence**
Ore 12.00	**Conclusioni**

Moderano i lavori **Piero De Lorenzi** (Partner, Audit, PwC Italia)
e **Monica Maggio** (Partner, Audit, PwC Italia)

Bilanci 2023: gli Hot Topics

- I bilanci 2023 e le persistenti situazioni di incertezza macroeconomica
- I focus point dai Regulators
- Introduzione all'OIC 34

Nicholas Russo
Director, Capital Markets & Accounting Advisory Services, PwC Italia

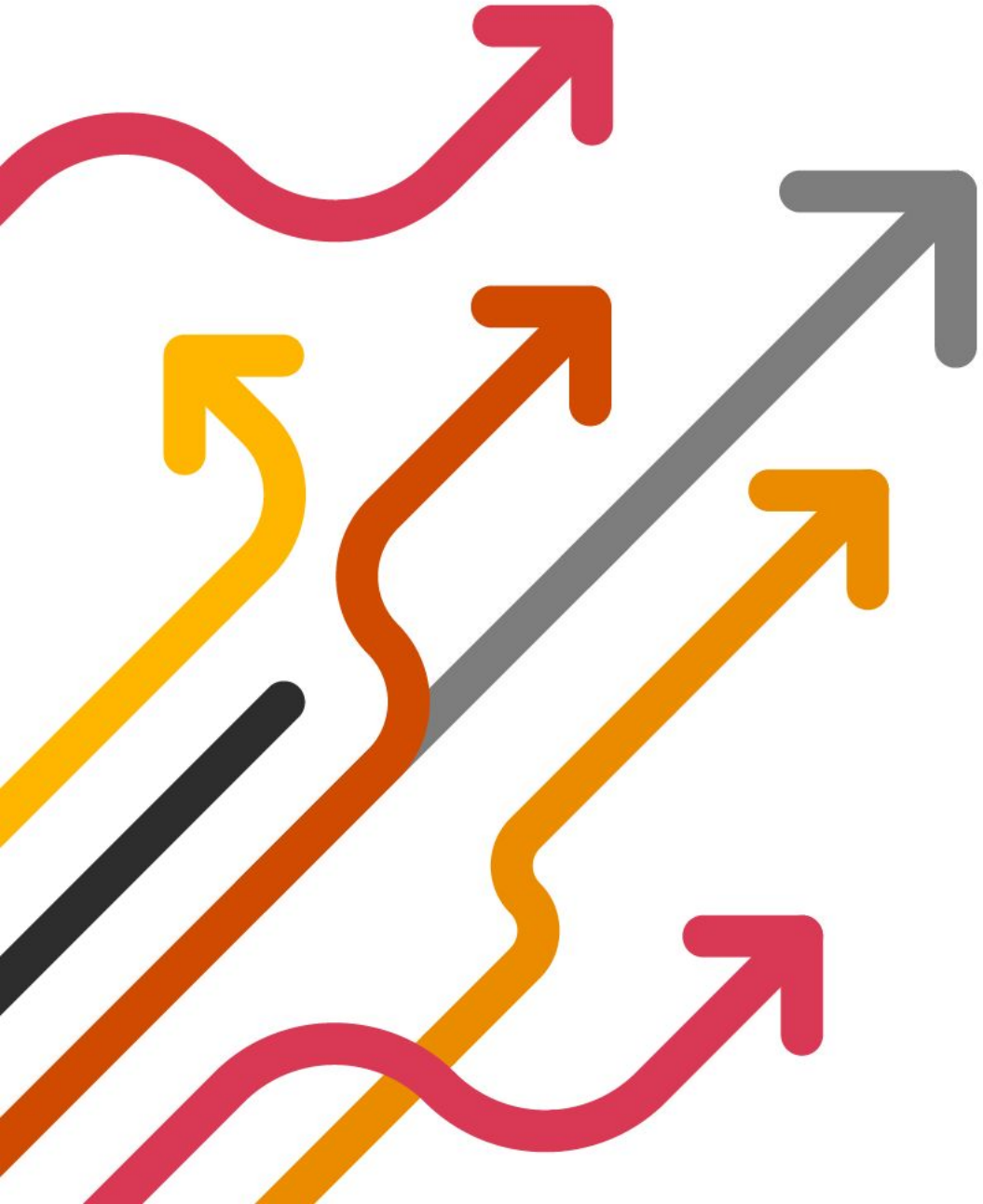

Impatti macroeconomici

Cosa preoccupa i CEO se si guarda ai prossimi 12 mesi...

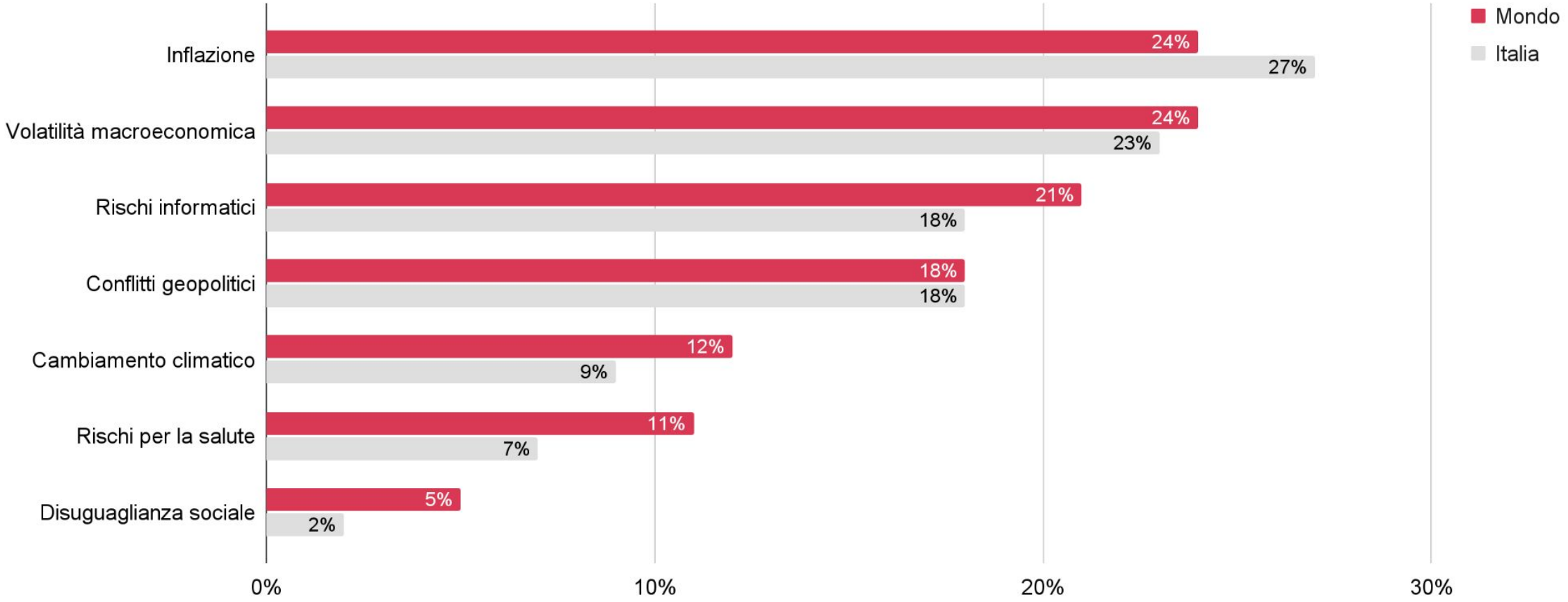

D: In che misura ritiene che la sua azienda sarà esposta alle seguenti minacce nei prossimi 12 mesi? (% di risposte «estremamente» o «fortemente» esposto)
Fonte: PwC's 27th Annual Global and Italian CEO Survey

Impatti macroeconomici un recap LY

Ambiente macroeconomico tra conflitti geopolitici e inflazione – Impatti conflitti

Business impacts

- Sanzioni internazionali
- Interruzione supply - chain
- Volatilità dei mercati
- Incremento dei costi dei materiali
- Rischi nei pagamenti
- Limitazione o interruzione rapporti con territori in conflitto

Impatti contabili - Alcune tematiche

- Presentazione ed Informativa
- Perdite di valore di attività non finanziarie
- Perdite di valore di strumenti finanziari
- Controllo – Influenza significativa
- Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
- Tassi di cambio

Impatti macroeconomici un recap LY

Ambiente macroeconomico tra conflitti geopolitici e inflazione – Impatti inflazione

Business impacts

- Decisioni su costi e pricing
- Merito creditizio
- Negoziazioni commerciali
- Decisioni su investimenti e finanziamenti

Impatti contabili - Alcune tematiche

- Misurazione di attività e passività (fair value, cash flow estimates, discount rates)
- Indicatori di perdite di valore e relativi test
- Informativa

Rifinanziamento delle posizioni debitorie ed altri rischi finanziari

Rischio di tasso di interesse	**Incremento dei tassi di interesse** - gli emittenti dovrebbero: ● Spiegare in che modo la volatilità macroeconomica impatta sull’esposizione al **rischio di tasso di interesse** e come sarà gestito questo rischio. ● Fornire **un’analisi di sensitività**, dimostrando come utili, perdite e patrimonio netto sarebbero stati influenzati da ragionevoli e possibili fluttuazioni nei tassi di interesse. ● Valutare come fornire adeguata informativa sui **covenants** e l’impatto sul possibile mancato rispetto.
Rischio liquidità	Gli emittenti dovrebbero: ● Illustrare con dati quantitativi **l’esposizione al rischio di liquidità** unitamente ad un’**informativa di tipo qualitativo** che spieghi le modalità con le quali questi dati sono stati determinati. ● (istituzioni finanziarie) stabilire ed illustrare la loro esposizione al **rischio di concentrazione.** ● Fornire informativa sull’uso di contratti di **factoring e di supplier finance** (reverse factoring). ● Fornire informativa trasparente sui finanziamenti che sono stati oggetto di **rinegoziazione** nell’anno.
Hedge accounting	Gli emittenti dovrebbero: ● valutare i) se le transazioni future rispettano ancora il requisito dell’ altamente probabile, ii) rischio di controparte. ● fornire un’informativa dettagliata circa (i) **l’efficacia delle relazioni di copertura nel corso dell’anno ed alla fine** del periodo di reporting ed (ii) informazioni sulle **interruzioni delle relazioni** di copertura.

Valutazione del fair value e informativa

Il persistente livello di incertezza delle attuali condizioni macroeconomiche dovrebbe essere riflesso nelle misurazioni di fair value

Fair value degli investimenti immobiliari

- Utilizzo di **esperti indipendenti** e informazioni dettagliate sulla valutazione (inputs, procedimenti e risultati).
- Transazioni comparabili (**market approach**): informazioni limitate su transazioni comparabili, che potrebbero non riflettere le attuali condizioni macroeconomiche.
- Informativa in merito a:
  - come vengono determinati gli **input chiave**, come il tasso di capitalizzazione o il tasso di rendimento;
  - analisi di **sensitività** alle variazioni di input non osservabili, (incoraggiando gli emittenti) a fornirla anche per i dati di input osservabili;
  - cambiamenti significativi rispetto ai periodi precedenti e come sono state prese in considerazione le questioni climatiche.

Fair value degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato

Fornire informativa sul fair value per ogni categoria di attività e passività finanziaria non valutate al fair value in merito a:
(i) il livello di gerarchia del fair value (*);
(ii) una descrizione delle tecniche di valutazione e degli input usati per la valutazione del fair value di Livello 2 e Livello 3 degli strumenti finanziari, inclusa ogni variazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione e le motivazioni di tali modifiche.

(*) Livello 1: prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche; Livello 2: input diversi dai prezzi quotati osservabili direttamente o indirettamente; Livello 3: input non osservabili per l'attività o per la passività.

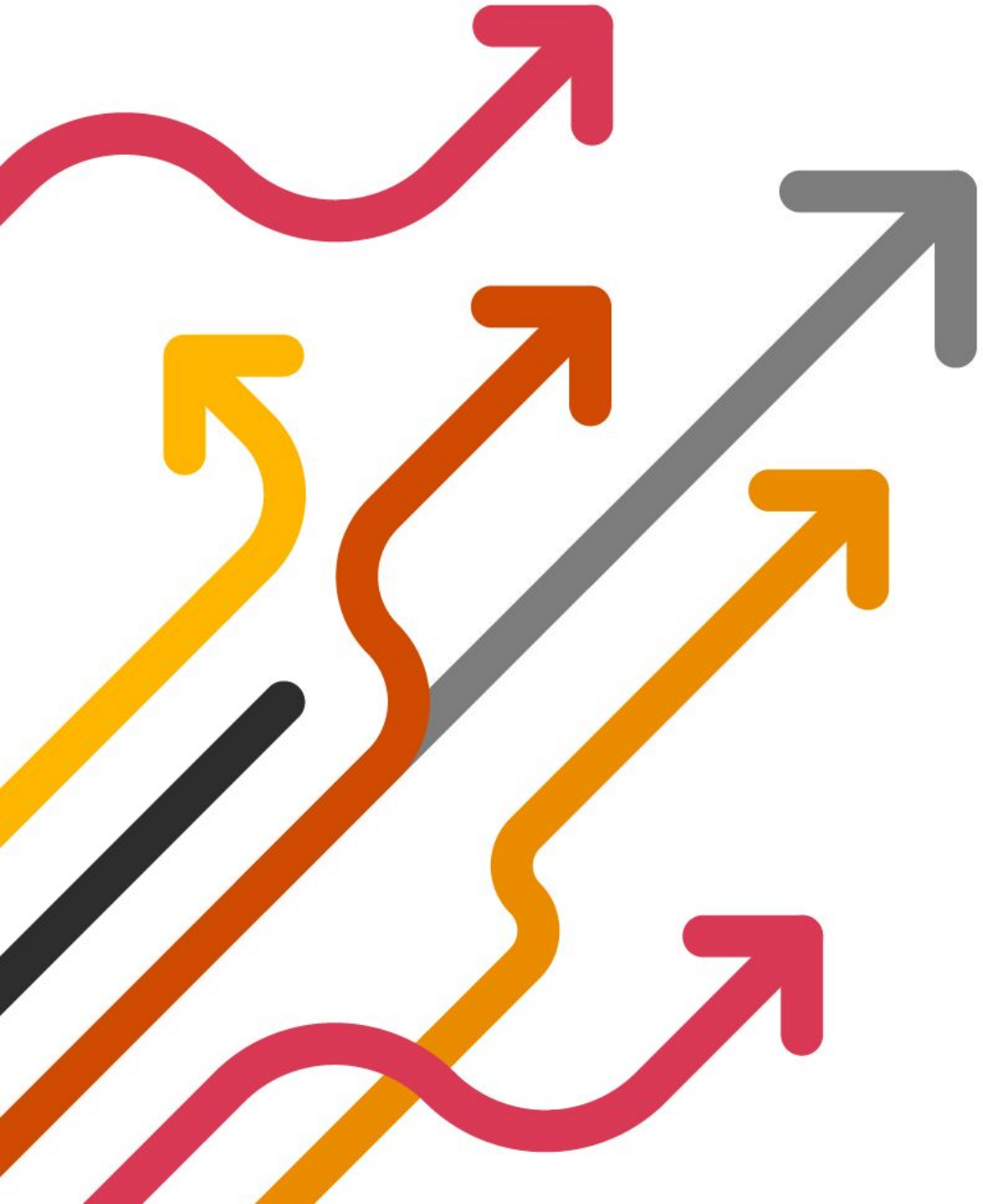

Tematiche relative agli impatti del climate-change

94%

degli investitori intervistati ritiene che il reporting di sostenibilità contenga affermazioni non supportate (cioè greenwashing)

Sebbene gli investitori valutano con scetticismo l’informativa sulla sostenibilità, riconoscono il **valore della revisione** dei dati e delle informazioni sulla sostenibilità. Oggi, gran parte dei reporting di sostenibilità non è soggetto a revisione.

Source: PwC's Global Investor Survey 2023

Ruolo di ESMA

L’Authority per il quarto anno consecutivo ha ribadito l’importanza di un’adeguata valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico e della coerenza nell’informativa tra le priorità del bilancio 2023.

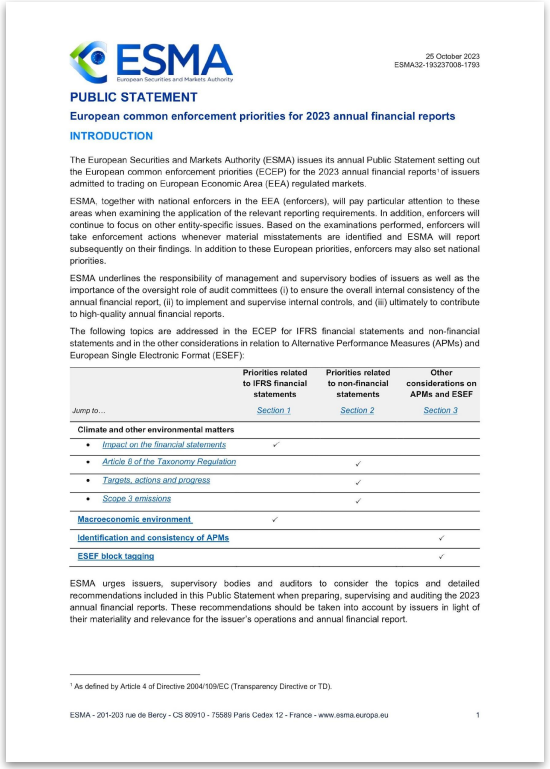

ESMA

25 October 2023
ESMA32-193237008-1793

PUBLIC STATEMENT

European common enforcement priorities for 2023 annual financial reports

INTRODUCTION

The European Securities and Markets Authority (ESMA) issues its annual Public Statement setting out the European common enforcement priorities (ECEP) for the 2023 annual financial reports[1] of issuers admitted to trading on European Economic Area (EEA) regulated markets.

ESMA, together with national enforcers in the EEA (enforcers), will pay particular attention to these areas when examining the application of the relevant reporting requirements. In addition, enforcers will continue to focus on other entity-specific issues. Based on the examinations performed, enforcers will take enforcement actions whenever material misstatements are identified and ESMA will report subsequently on their findings. In addition to these European priorities, enforcers may also set national priorities.

ESMA underlines the responsibility of management and supervisory bodies of issuers as well as the importance of the oversight role of audit committees (i) to ensure the overall internal consistency of the annual financial report, (ii) to implement and supervise internal controls, and (iii) ultimately to contribute to high-quality annual financial reports.

The following topics are addressed in the ECEP for IFRS financial statements and non-financial statements and in the other considerations in relation to Alternative Performance Measures (APMs) and European Single Electronic Format (ESEF):

	Priorities related to IFRS financial statements	Priorities related to non-financial statements	Other considerations on APMs and ESEF
Jump to…	*Section 1*	*Section 2*	*Section 3*
Climate and other environmental matters			
• *Impact on the financial statements*	✓		
• *Article 8 of the Taxonomy Regulation*		✓	
• *Targets, actions and progress*		✓	
• *Scope 3 emissions*		✓	
Macroeconomic environment	✓		
Identification and consistency of APMs			✓
ESEF block tagging			✓

ESMA urges issuers, supervisory bodies and auditors to consider the topics and detailed recommendations included in this Public Statement when preparing, supervising and auditing the 2023 annual financial reports. These recommendations should be taken into account by issuers in light of their materiality and relevance for the issuer’s operations and annual financial report.

[1] As defined by Article 4 of Directive 2004/109/EC (Transparency Directive or TD).

ESMA - 201-203 rue de Bercy - CS 80910 - 75589 Paris Cedex 12 - France - www.esma.europa.eu 1

ESMA ha pubblicato lo studio:

"The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements"

con l’obiettivo di assistere e migliorare la capacità degli emittenti di fornire informazioni più attendibili ed al contempo consistenti con le modalità di gestione dei temi legati al climate change.

ESMA

25 October 2023
ESMA32-1283113657-1041

Report

The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements

Gli impatti delle questioni legate al clima sui bilanci

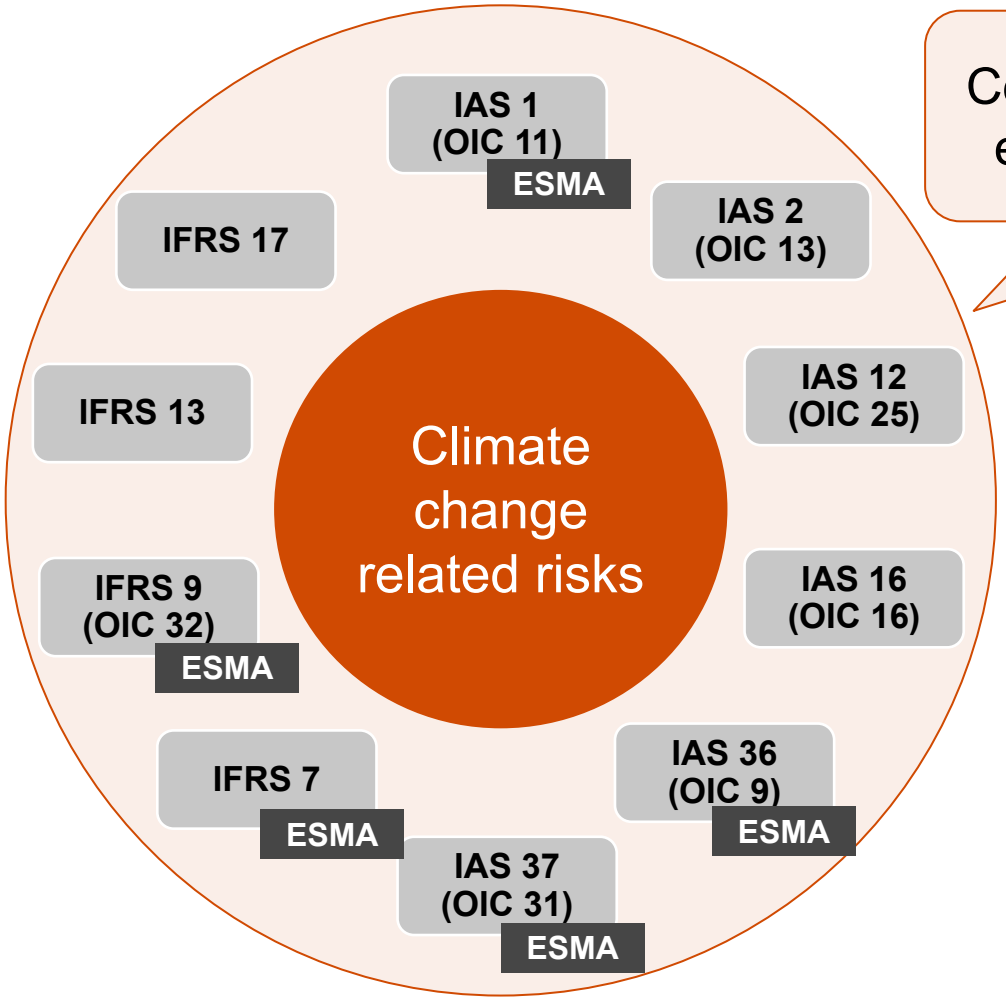

Coerenza tra bilanci IFRS (OIC) ed informativa non finanziaria

ESMA

Indicatori di perdite di valore

Significative incertezze nei processi di stime contabili

Going concern

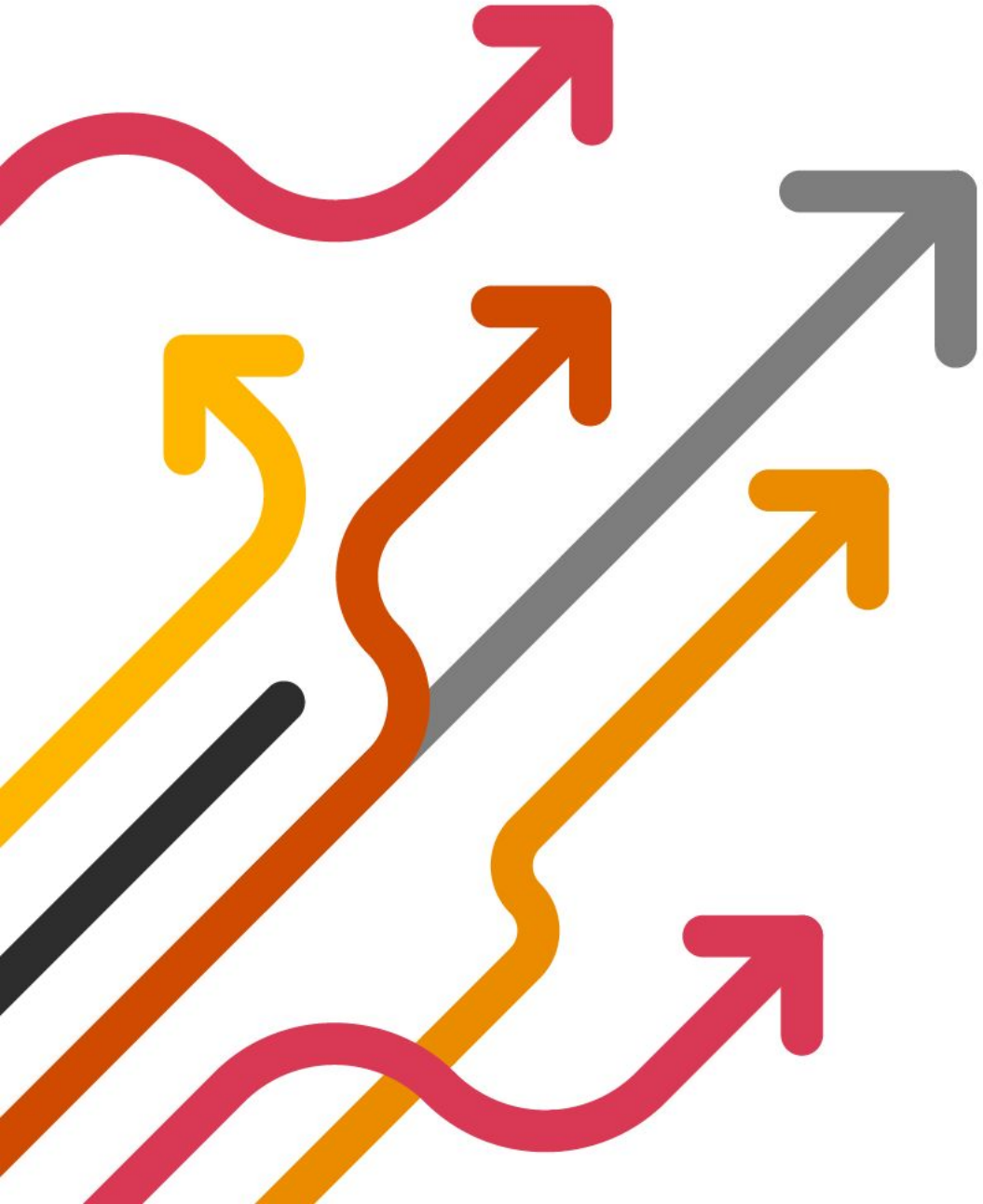

Introduzione all’OIC 34

OIC 34 Ricavi

- Il nuovo standard si applica a tutte le transazioni che generano **ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi indipendentemente dalla classificazione a conto economico.**

- Il nuovo standard non si applica alle cessioni di azienda, ai fitti attivi e agli scambi che non hanno finalità di compravendita (i.e. permute, scambi di magazzino).

- L'**OIC 23 continuerà ad essere il principio contabile per i lavori in corso su ordinazione,** cioè di quei contratti di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. (OIC 23 par. 5).

Stato avanzamento del progetto

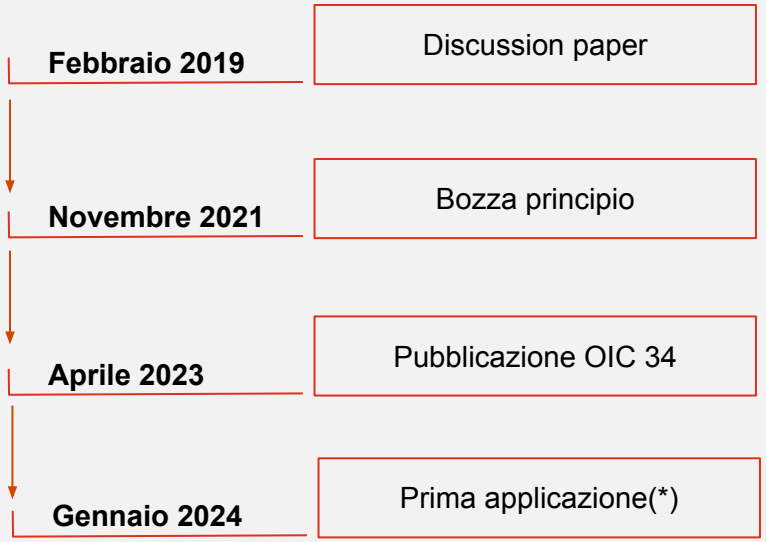

(*) Tre approcci consentiti
- applicazione retroattiva come prevista da OIC 29
- applicazione retroattiva senza modifica comparativi (impatti su PN di apertura)
- applicazione prospettica: applicazione ai soli contratti sorti a partire dal primo esercizio di applicazione

L'approccio contabile previsto dall'OIC 34

1. Identificazione del contratto / raggruppamento di contratti	2. Identificazione prezzo complessivo del contratto	3. Identificazione unità elementare di contabilizzazione	4. Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione	5. Rilevazione dei ricavi
Contratti formalmente separati, potrebbero dover essere considerati come un unico accordo ai fini della contabilizzazione dei ricavi.	Occorre, tra l'altro, valutare gli impatti contabili di eventuali corrispettivi variabili	identificazione, ai fini della contabilizzazione dei ricavi, dei singoli beni e servizi promessi al cliente, con qualche eccezione.	Il prezzo complessivo del contratto deve essere allocato alle unità elementari di contabilizzazione identificate.	Regole per la contabilizzazione dei ricavi che derivano dalla vendita di beni e per i servizi.

Sono previste alcune semplificazioni per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.

Aspetti chiave - 2. Identificazione prezzo complessivo del contratto

Prezzo complessivo del contratto	Importo che l'entità stima di avere diritto a ricevere come corrispettivo per il trasferimento dei beni e servizi (esclusi gli importi che sono incassati per conto di terze parti, ad es: l'IVA)

Prezzo complessivo del contratto

Corrispettivi variabili

- **Corrispettivi aggiuntivi**
  Inclusi solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi.
- **Sconti, abbuoni, penalità, resi**
  Inclusi attraverso la migliore stima considerando l'esperienza storica e/o elaborazioni statistiche.
  – Media ponderata dei possibili importi.
  – Metodo dell'importo più probabile.

Corrispettivo non monetario

Deve essere valutato al valore corrente di mercato realizzabile dell'attività (diversa dalle disponibilità liquide) con la quale viene regolato il corrispettivo.

Componente finanziaria

- Termini di pagamento superiori ai 12 mesi senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato
- Attualizzazione dei flussi finanziari previsti da contratto al tasso di interesse di mercato.

Aspetti chiave - 3. Identificazione unità elementare di contabilizzazione

Unità elementare di contabilizzazione	Sono di fatto i singoli beni e servizi promessi all'interno del contratto stipulato con il cliente

Unità elementare di contabilizzazione

Regola generale:

I singoli beni e servizi contenuti nel contratto devono essere trattati separatamente.

Eccezioni obbligatorie alla rilevazione separata:

- i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti;
- le prestazioni previste dal contratto che non rientrano nell'attività caratteristica dell'entità.

Eccezioni facoltative alla rilevazione separata:

- prestazioni previste dal contratto di vendita che vengono effettuate nello stesso esercizio;
- qualora la separazione produce effetti irrilevanti.

Aspetti chiave - 4. Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione

Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione	Il prezzo complessivo è allocato a ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare di contabilizzazione e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto.

Determinazione dei prezzi di vendita di ogni UEC	**Osservabile**	**Non osservabile / disponibile**	**Impossibilità di una stima attendibile**
	• Prezzo praticato nel contratto se non eccessivamente differente dal prezzo di listino. • Prezzi di listino al netto di sconti comunemente praticati.	**Il prezzo della singola UEC deve essere stimato:** • **Metodo della valutazione dei prezzi di mercato rettificati.** • **Metodo del costo atteso più margine: (**sulla base dei costi sostenuti o da sostenere per adempiere il contratto maggiorato di un margine adeguato). • **Metodo residuale: (**differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita a sé stanti osservabili di altri beni o servizi inclusi nel contratto).	Il prezzo di vendita di ogni UEC è pari **al costo sostenuto**.

Esempio - garanzie

Garanzie

- **Garanzia di legge** contabilizzata ai sensi dell'OIC 31 (non risulta essere un'unità elementare di contabilizzazione distinta).
- **Altre tipologie di garanzie** rilevate come unità elementari di contabilizzazione distinte e contabilizzate ai sensi dell'OIC 34.

Esempio - Altre tipologie di garanzie

Una società che produce e vende computer stipula un contratto con un cliente che prevede la consegna di un pc alla data del 31.12.202X per un prezzo di euro 5.000. La società concede al cliente la possibilità di assistenza gratuita per i primi cinque anni successivi alla vendita.

Quante Unità elementari di contabilizzazione vengono identificate?

As is

31.12.202X

	Dare	Avere
A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.000
IV) Disponibilità liquide	5.000	
B13 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri *	900	
B) Fondo per Rischi e Oneri *		900

ipotizzato costo per il servizio di manutenzione gratuita di 900 euro

To be

31.12.202X

	Dare	Avere
A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni *		4.000
IV) Disponibilità liquide	5.000	
E) Risconto passivo *		1.000

ipotizzato

Prezzo di vendita PC da listino 4.000 euro

Prezzo di vendita assistenza da listino 1.000 euro

Aspetti chiave - 5. Rilevazione del ricavo

Rilevazione del ricavo

Ricavo per vendita di beni

1) È avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici.

Nel valutare il trasferimento dei rischi, si tiene conto di:
- fattori qualitativi;
- fattori quantitativi.

Trasferimento dei benefici avviene quando viene trasferita:
- la capacità di decidere dell'uso del bene;
- la capacità di ottenerne i relativi benefici in via definitiva.

I benefici sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere dal bene.

2) L'ammontare del ricavo può essere attendibilmente stimato.

Ricavo per prestazioni di servizi

Il ricavo deve essere rilevato in base allo stato di avanzamento se:

- l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita;
- l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è rilevato quando la prestazione è stata definitivamente completata.

Esempio - vendite con diritto di reso

Vendite con diritto di reso

Se il cliente ha il diritto di restituire un bene funzionante a fronte del rimborso dell'importo pagato, la società venditrice:

1) Rileva il ricavo per le vendite per le quali è ragionevolmente certo che non verrà restituito il bene venduto.

2) Rileva un fondo oneri pari all'ammontare che prevede dovrà restituire al cliente.

3) Rileva il costo del bene che sarà oggetto di reso in una voce separata delle rimanenze al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino.

Esempio:

	01.01.202X	Dare	Avere
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		50.000
C) IV	Disponibilità liquide	25.000	
C) II 1)	Crediti verso clienti	25.000	

	31.12.202X		
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.500	
B)	Fondo per Rischi e Oneri		2.500

	31.12.202X	Dare	Avere
C) I 6)	Attività per resi attesi	1.750	
A) 2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		1.750

Rilevazione del ricavo - Aspetti di novità o attenzione

Principal vs agent	Elementi da prendere in considerazione (anche disgiuntamente): i) responsabilità verso il cliente, ii) rischio di magazzino (rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore) iii) discrezionalità nella definizione del prezzo di vendita.
Obbligo di riacquisto	Non si considera realizzata la vendita - natura finanziaria se prezzo di vendita è inferiore a prezzo di riacquisto, altrimenti natura operativa; le regole di contabilizzazione sono allineate alle disposizioni attualmente riportate nell'OIC 12.
Opzioni di riacquisto e vendite condizionate	• Opzioni call/put: si contabilizza la vendita solo se **è ragionevolmente certo** che ***non*** verrà esercitata l'opzione. • Condizione sospensiva/risolutiva: ricavo contabilizzato solo se ragionevolmente certo che la condizione si verifichi/ non si verifichi.
Licenze	Ricavo contabilizzato al momento del trasferimento della licenza o lungo la durata della stessa, a seconda che siano necessarie o meno altre attività da parte del fornitore.
Bill & Hold	Contenuto all'interno dell'esempio 11 del principio – vendite con consegna differita – occorre quindi valutare se si è realizzato il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici nonostante la mancata consegna.

Costi per l’ottenimento del contratto

Costi per l’ottenimento del contratto

Sono iscritti nelle immobilizzazioni immateriali solo se:

- sostenuti specificamente per il contratto, (concetto di incrementalità)
- l’ottenimento del contratto è ragionevolmente certo,
- i costi sono recuperabili tramite il contratto di vendita.

Se si tratta di costi ricorrenti o di importo irrilevante gli stessi possono essere rilevati come costo direttamente a conto economico quando sostenuti.

OIC 34- Impatti bilanci 2023 /transizione

31 dicembre 2023
Principio pubblicato ma applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024

- L'adozione anticipata del principio non è permessa.
- Non risultano esserci obblighi specifici di informativa nelle note al bilancio 2023 circa i potenziali impatti generati dall'adozione del principio nel successivo esercizio. Si ritiene comunque consigliato, per buona gestione, ove ci si attenda impatti rilevanti, descrivere sinteticamente quali saranno.

1 gennaio 2024
Principio applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024

- Ancorché il principio non fornisca indicazioni in merito, si ritiene che le informazioni richieste dall'OIC 29 (para 25) circa l'informativa da fornire in caso di cambiamento di principio contabile, dovrebbero essere fornite anche in sede di prima adozione del nuovo principio contabile.

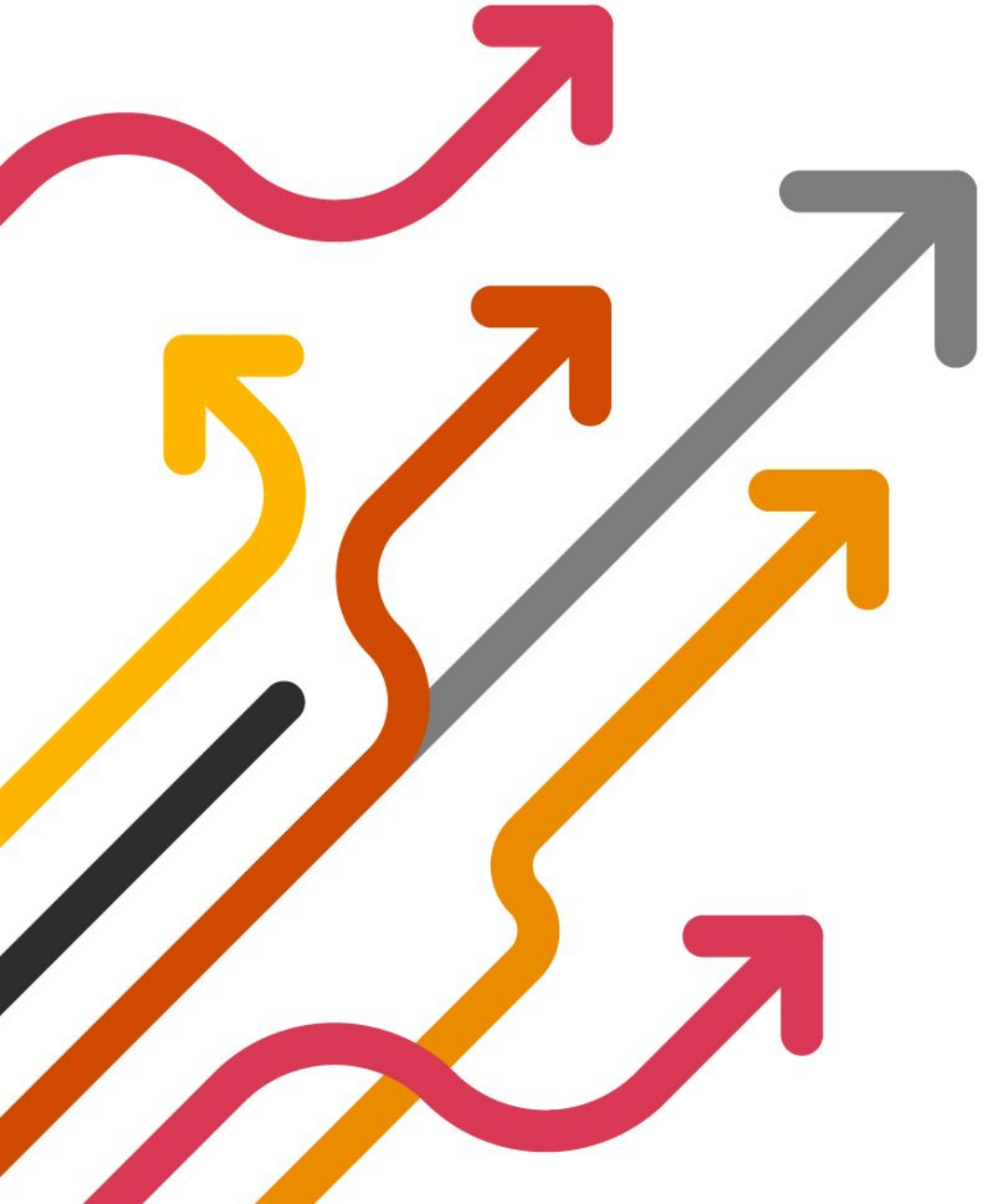

Emendamenti OIC ed altri aspetti

Emendamenti OIC

- OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali.

I principali cambiamenti proposti intervengono sull':

- OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico che andrebbe applicato in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all'incremento del costo del cespite cui si riferisce.
- OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro (Plillar II) non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile.
- OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

Stato avanzamento del progetto

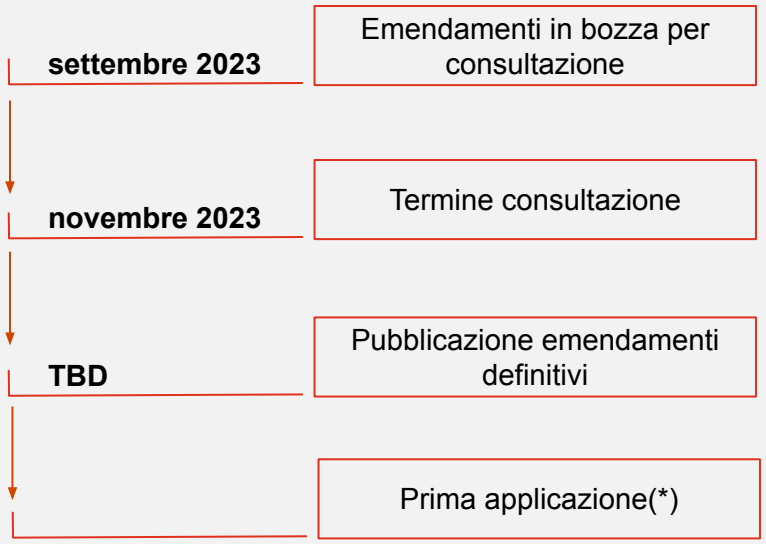

(*) due approcci consentiti
- applicazione retrospettica come previsto da OIC 29 o prospettica (OIC 12, OIC 15, OIC 19, OIC 16, OIC 31)
- applicazione retrospettica come previsto da OIC 29 (OIC 25)

Aspetti chiave – Smantellamento e ripristino, modifiche OIC 16 e OIC 31

Smantellamento e ripristino

As is

Le disposizioni attualmente contenute nei principi contabili potrebbero portare a diversi modelli di contabilizzazione:

- l'iscrizione immediata di un fondo oneri pari all'intera passività da sostenere in futuro, ai sensi dell'OIC 31;
- l'iscrizione graduale del fondo applicando il paragrafo 62 dell'OIC 16.

To be

- I costi di smantellamento e ripristino sono inclusi nel costo del cespite nel momento in cui sorge l'obbligazione a smantellare il cespite e/o ripristinare il sito in cui il cespite è ubicato in contropartita ad un fondo rischi e oneri.
- La stima di tali costi e l'aggiornamento successivo sono operati ai sensi dell'OIC 31
- Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e ripristino sono portati ad incremento o decremento del cespite cui si riferiscono.
- L'ammortamento di tali costi è parametrato alla vita utile del cespite cui si riferiscono.

Aspetti chiave – Pillar II; modifiche OIC 25

Pillar II	A dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la Direttiva n. 2022/2523, intesa a recepire il modello del Pillar II pubblicato dall'OCSE, nell'ambito della più ampia riforma fiscale internazionale del Global Anti-Base Erosion Model Rules. Tale modello è volto a garantire un livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione Europea.

Disposizioni :

- Le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro (Pillar II) non rilevano ai fini della fiscalità differita
- Nei bilanci chiusi successivamente all'entrata in vigore della norma, ma prima della data di efficacia dell'imposizione, la nota integrativa fornisce informazioni circa l'inclusione della società nell'ambito di applicazione del modello del Pillar II e una descrizione dello stato di avanzamento del processo di implementazione di tale modello.

Aspetti chiave – Sconti e penalità

Successivamente alla pubblicazione dell'OIC 34 – Ricavi, è stata segnalata una possibile incoerenza tra diversi principi contabili che disciplinano la contabilizzazione degli sconti commerciali e finanziari.

OIC 12
OIC 15
OIC 19

Sconti

A tal proposito, si propone la riformulazione di alcuni paragrafi dell'OIC 12, OIC 15 e OIC 19, al fine di utilizzare la parola "sconto" solo nel principio contabile sui ricavi e non anche in altri principi che trattano di variazioni di flussi di cassa.

- **L'emendamento chiarisce che gli effetti economici conseguenti a variazioni nei flussi finanziari attesi di un credito/debito già iscritto in bilancio (come ad esempio l'incasso/pagamento anticipato rispetto alle scadenze contrattuali) assumono natura finanziaria e sono contabilizzati come oneri o proventi finanziari.**

Penalità

Modifiche all'OIC 12 per tenere conto che le penalità su vendite (in precedenza classificate nella voce "B14) oneri diversi di gestione") e le penali addebitate a clienti (in precedenza classificate nella voce "A5) Altri ricavi e proventi") rappresentano corrispettivi variabili da contabilizzarsi ai sensi dell'OIC 34 nella voce "A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni".

Documento Interpretativo 11 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”

Pubblicato il 14.2.2023

Norma transitoria con applicazione anche per i bilanci 2023 a causa dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari.

Facoltà di derogare al criterio di valutazione ex 2426 cc (minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato) per i titoli non immobilizzati (titoli di debito e partecipazioni).

Valutati al valore dell’ultimo bilancio approvato (es 2022) ovvero al costo di acquisto del 2023 (fatta eccezione per perdite durevoli di valore).

Iscrizione di una riserva di PN indisponibile per la differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio approvato (es 2022) o il costo di acquisto del 2023 e i valori di mercato alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

Informativa da riportare in nota circa: i) le modalità con cui ci si è avvalsi della deroga; ii) la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato nonché le motivazioni per cui la perdita è ritenuta temporanea.

Fonte legislativa:
comma 3-octies, comma 3-novies e comma 3-decies dell’articolo 45 del Decreto Legge 73/2022 convertito con Legge 4 agosto 2022 n° 122 **.** Il D.M. 14.09.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.09.2023, n. 223) ha esteso il termine di efficacia dell’art. 45, cc. 3-octies a tutto l’esercizio 2023.

Tematiche fiscali: punto della situazione

- La riforma fiscale e i decreti delegati
- Novità in tema di Tax Control Framework
- Novità fiscali di interesse
- Crediti per agevolazioni

Alessio Rolando | Partner, Tax, PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Leonardo Penna | Director, Tax, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

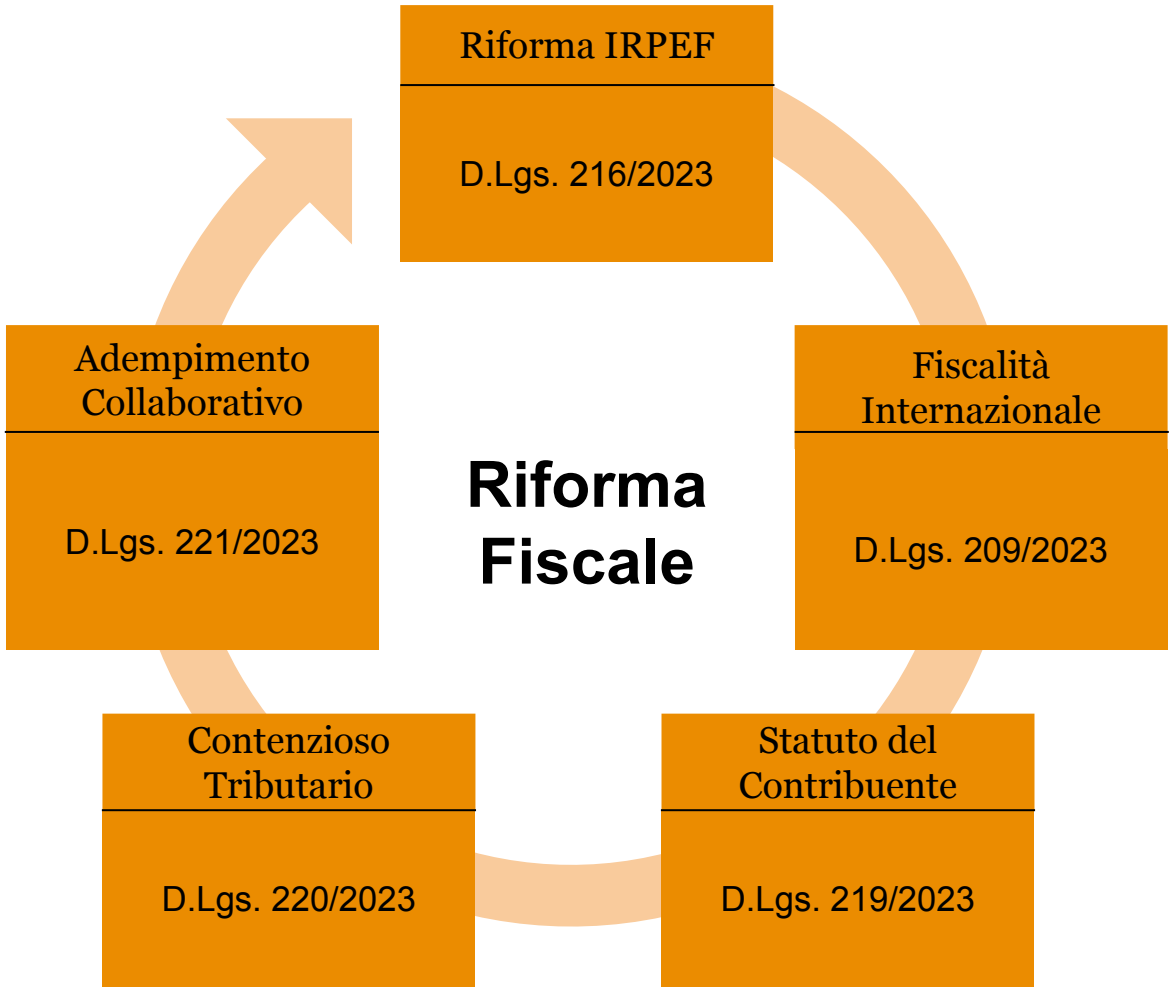

Legge di Bilancio 2024

L. 213/2023

Decreto Anticipi

D.Lgs. 145/2023

Milleproroghe

G.Uff. 30/12/2023

La delega fiscale: lo stato di attuazione

Il 16 marzo 2023 il Consiglio dei ministri ha deliberato un **disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale**.

In sintesi il disegno di legge consta di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli.

Il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (artt. 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (art. 4).
Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (artt. 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9). Il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III, le cui disposizioni sono state introdotte al Senato, contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali (articoli 13 e 14), mentre il Capo IV invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 15).

Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso (Capo I, artt. 16-19) mentre il Capo II concerne le sanzioni (Capo II, artt. 20).

Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 21).

Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie finali (art. 22-23).

La delega fiscale: lo stato di attuazione

Ad oggi sono arrivati in Gazzetta Ufficiale i seguenti decreti attuativi

- dedicati a Irpef e Ires (D.lgs. 216/2023)
- internazionalizzazione (D.lgs. 209/2023).
- revisione dello Statuto del contribuente (D.lgs. 219/2023),
- contenzioso tributario (D.lgs. 220/2023)
- cooperative compliance (D.lgs. 221/2023).
- decreto sulla semplificazione degli adempimenti (D.lgs. 1/2024).

E' in attesa di pubblicazione, a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Governo, del testo del decreto sull'accertamento che contiene anche le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale.

Il 28 dicembre ha ricevuto il primo via libera in Consiglio dei ministri il decreto attuativo in materia di giochi.

Nel mese di febbraio - secondo le indicazioni del viceministro all'Economia Maurizio Leo - dovrebbero arrivare altri due schemi di decreti legislativi sulle sanzioni e sulla riscossione.

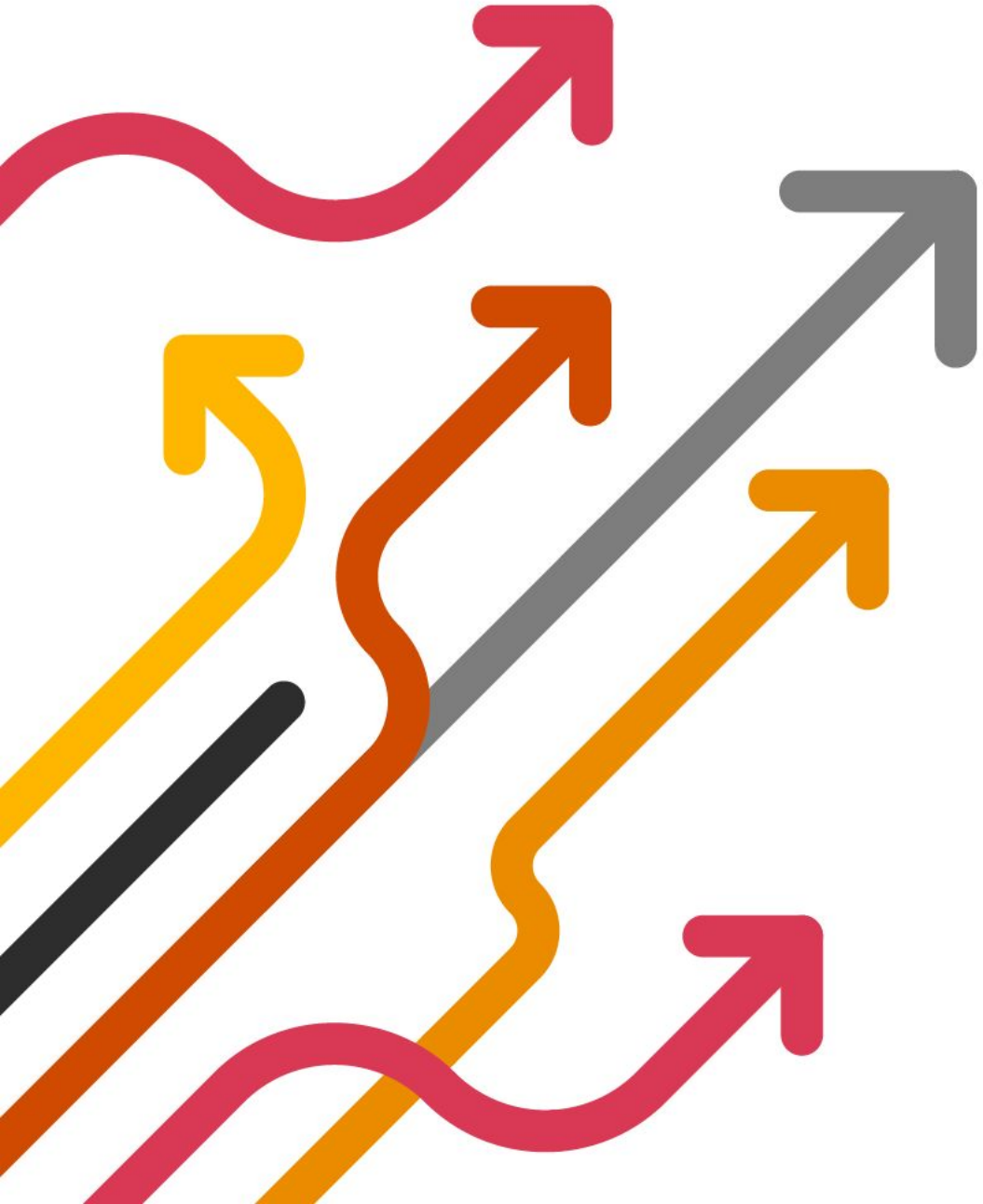

Novità in tema di Tax Control Framework

Dalla legge delega per la riforma fiscale al decreto legislativo n. 221 del 2023

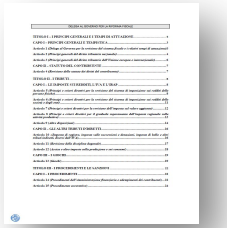

Disegno di legge delega

CdM 16.3.23

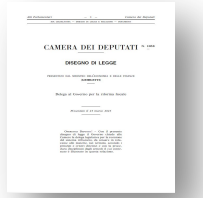

Legge delega n. 111-2023

9.8.23

CdM 16.11.23

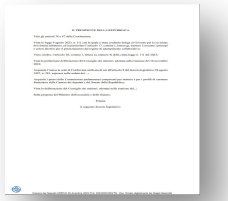

Pareri obbligatori non vincolanti Parlamento 21.12.23

CdM 28.12.2023

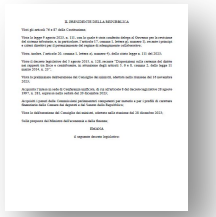

Decreto legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023, entrato in vigore il **18 gennaio 2024**

Provvedimenti attuativi

MEF Agenzia Entrate

Entro 90 gg

Dalla legge delega per la riforma fiscale al decreto legislativo n. 221 del 2023

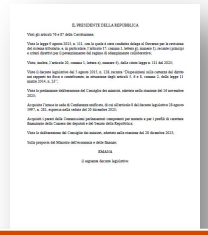

D.lgs. n. 221/2023

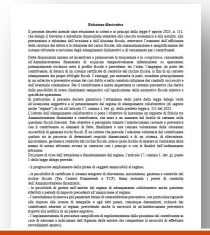

Relazione illustrativa

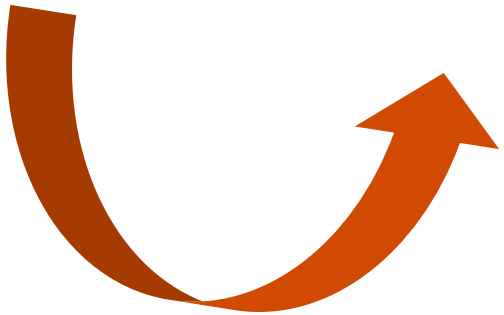

Adempimento collaborativo

> Euro 100 mln

TCF opzionale

< Euro 100 mln

Il potenziamento dell'adempimento collaborativo

Il regime di relazione rafforzata tra Fisco e Contribuenti

Certezza in cambio di trasparenza

Rilevazione rischi

Interlocuzioni preventive

Adempimento fiscale

Mitigazione del rischio

Esclusione di ulteriori controlli

Certezza preventiva

Diritto al dissenso

Tax Control Framework

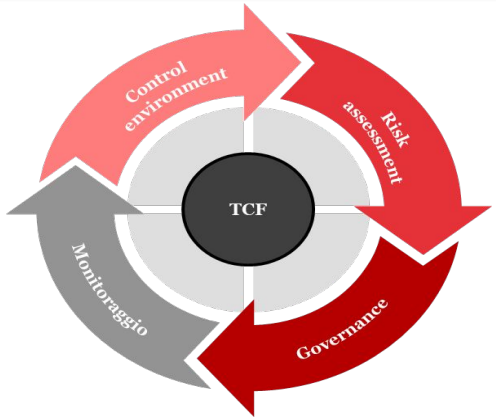

Il potenziamento dell'adempimento collaborativo

L'ampliamento della platea

	Platea
Riduzione delle soglie	Il regime è esteso progressivamente ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a: a) **750** milioni di euro (nel biennio **2024-2025**) b) **500** milioni di euro (nel biennio **2026-2027**) c) **100** milioni di euro (dal **2028**)
Gruppi	• **Consolidato Fiscale Nazionale** • **Gruppo IVA** (ante novella)
Sotto soglia	• Esecuzione risposta **interpello nuovi investimenti** (ante novella)

La platea

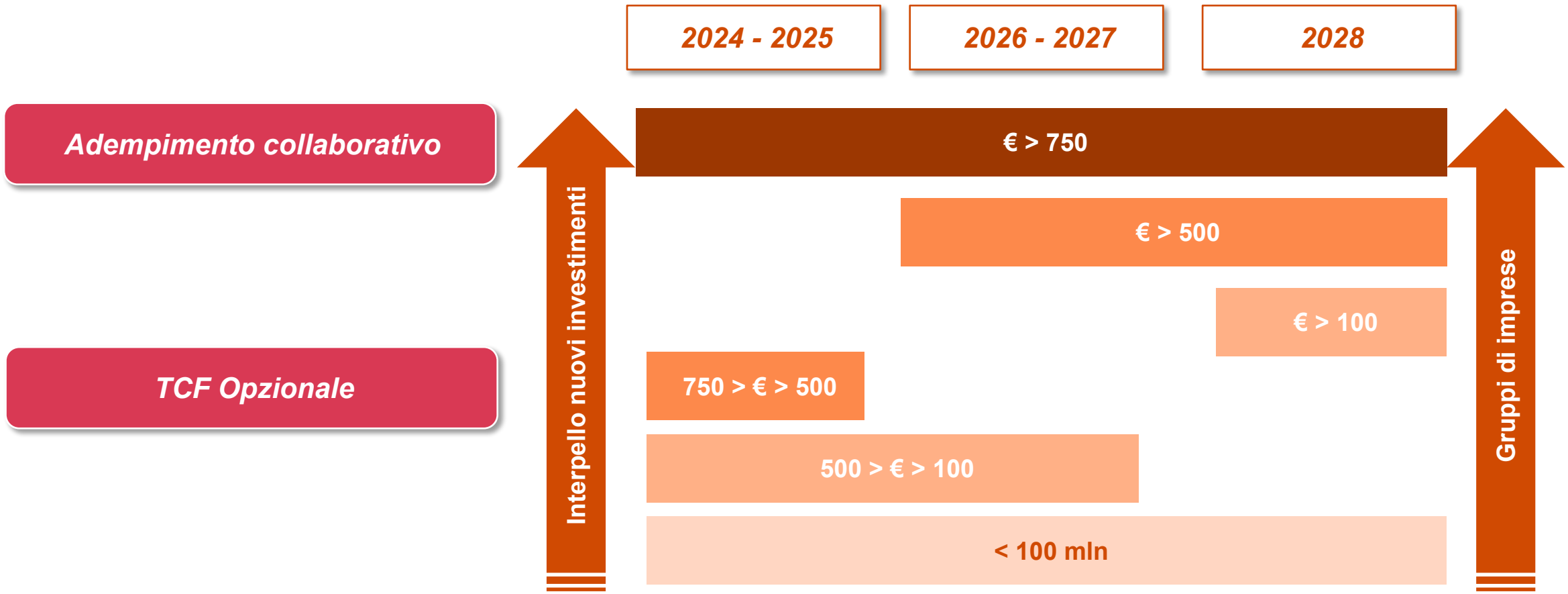
2024 - 2025
2026 - 2027
2028
Adempimento collaborativo
TCF Opzionale
Interpello nuovi investimenti
€ > 750
€ > 500
€ > 100
750 > € > 500
500 > € > 100
< 100 mln
Gruppi di imprese

La premialità

	Adempimento collaborativo	TCF Opzionale
Termini accertamento		
Riduzione di 2 anni	TCF certificato	
Ulteriore riduzione di 1 anno	Visto pesante	
Sanzioni		
Mappa dei rischi	• 50% sanzioni amministrative	
Interlocuzioni	• Disapplicazione sanzioni amministrative • Non punibilità infedele dichiarazione (elementi attivi)	• 1/3 sanzioni amministrative • Non punibilità infedele dichiarazione (elementi attivi)
Zainetto	• 50% sanzioni amministrative	

Il potenziamento dell'adempimento collaborativo

La riduzione dei termini di accertamento

Certificazione del TCF

Meno 2 anni

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, predisposto in modo coerente con le **linee guida** che saranno rilasciate dall'**Agenzia delle entrate**, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai **principi contabili**.
La certificazione deve essere personalmente redatta dal **professionista indipendente** e deve essere **aggiornata periodicamente.**

Visto pesante

Meno 3 anni

Ulteriore riduzione di **un anno** in presenza di certificazione tributaria (visto pesante), che oltre ad attestare la conformità dei dati delle **dichiarazioni** fiscali alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile, **attesti** altresì la corretta applicazione delle **norme tributarie sostanziali**, nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati con decreto del MEF.

Il potenziamento dell'adempimento collaborativo

Gli interventi sul procedimento

Interlocuzioni

Codice di condotta

Emanazione con decreto del MEF del Codice di condotta per indicare e definire gli **impegni reciproci** di Fisco e contribuente, ivi incluso quello funzionale alla **comunicazione** tempestiva ed esauriente dei **rischi** di natura fiscale.

Contraddittorio

Prima di notificare una **risposta sfavorevole** a un'istanza di interpello o a una comunicazione di rischio, è prescritto un **supplemento di contraddittorio**.

Ravvedimento

Con regolamento del MEF, sono disciplinate **procedure per la regolarizzazione** della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un **contraddittorio** preventivo nonché **modalità semplificate** e termini ridotti per la definizione del procedimento.

Controlli

GdF

La **Guardia di finanza**, sulla base di specifici protocolli di intesa, **coopera e si coordina preliminarmente** con l'Agenzia delle entrate nell'**esercizio dei poteri istruttori** nei confronti dei contribuenti ammessi al regime.

Il potenziamento dell'adempimento collaborativo

La mitigazione delle sanzioni

Mappa dei rischi	***Riduzione***	Riduzione **alla metà** per rischi fiscali (**non significativi**) inclusi nella **mappa** dei rischi.
Interlocuzioni	***Esimente***	**Non punibilità** per il reato di **infedele dichiarazione**, dipendente da **rischi** fiscali (significativi) relativi a **elementi attivi**, **comunicati** in modo tempestivo ed esauriente prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza.
		Esclusione delle **sanzioni amministrative** tributarie per i rischi fiscali **significativi comunicati** in modo tempestivo ed esauriente prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza, salvi i casi di condotte simulatorie o fraudolente.
Zainetto	***120 giorni***	**Riduzione alla metà** delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti.

Il potenziamento dell'adempimento collaborativo

Il regime del TCF opzionale

TCF Opzionale

Platea

Regime **opzionale** per le **imprese**:

- che **non** possiedono i **requisiti** per l'**accesso al regime di adempimento collaborativo**
- ma che si dotano volontariamente di un **sistema** di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale **integrato** e **certificato**, secondo le previsioni valevoli l'adempimento collaborativo.

Premialità

La **sanzione amministrativa** è **ridotta ad un terzo** ed è irrogata nei minimi edittali, per i rischi fiscali comunicati preventivamente con istanza di **interpello**, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o del decorso delle relative scadenze fiscali.

Non punibilità per il reato di **infedele dichiarazione**, dipendente da rischi di natura fiscale relativi a **elementi attivi**, **comunicati** in modo tempestivo ed esauriente prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza., mediante la presentazione di un'istanza di **interpello**.

Potenziamento adempimento collaborativo e TCF opzionale

	Adempimento collaborativo	TCF opzionale
Platea	Il regime è esteso progressivamente ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a: A. a) 750 milioni di euro (nel biennio 2024-2025); B. b) 500 milioni di euro (nel biennio 2026-2027); C. c) 100 milioni di euro (dal 2028).	Regime opzionale per le imprese: ● che non possiedono i requisiti per l'accesso al regime di adempimento collaborativo; ● ma che si dotano volontariamente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale integrato e certificato, secondo le previsioni valevoli l'adempimento collaborativo.
Sanzioni amministrative	Esclusione per rischi fiscali significativi comunicati prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza. Riduzione alla metà per rischi fiscali non significativi inclusi nella mappa dei rischi. Riduzione alla metà per i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti e comunicati entro 120 giorni dalla notifica del provv. di ammissione al regime e prima di formale conoscenza di controlli.	La sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo ed è irrogata nei minimi edittali, per i rischi fiscali comunicati preventivamente con istanza di interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.
Sanzioni penali	Non punibilità per il reato di infedele dichiarazione, dipendente da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza.	Non punibilità delle condotte di infedele dichiarazione, in caso di rappresentazione preventiva e circostanziata, mediante istanza di interpello, del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali. La non punibilità opera per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.

Il potenziamento dell'adempimento collaborativo

Il TCF integrato nel Sistema di Controllo Interno

Integrazione

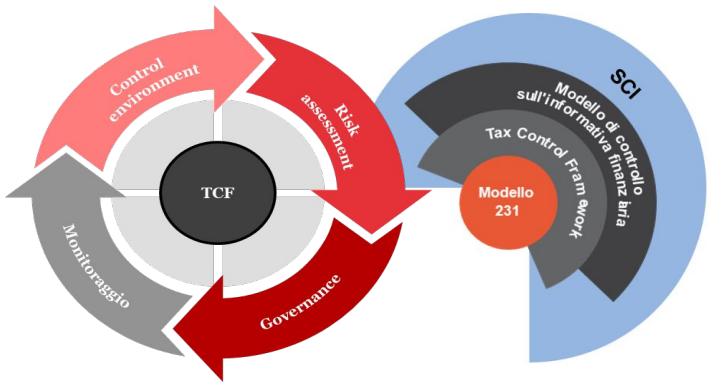

Tax Control Framework

Il TCF deve essere "**integrato**" ovvero inserito nel contesto del **sistema di governo aziendale e di controllo interno**, anche in ordine alla mappatura dei rischi derivanti dai **principi contabili applicati** dal contribuente.

La **mappatura** deve identificare i rischi fiscali **relativi ai processi aziendali**.

La certificazione avrà la funzione di **attestare** che l'impresa sia dotata di un affidabile **TCF integrato** con il sistema di controllo dell'**informativa finanziaria/contabile** in grado di assicurare la "**solidità**" del **dato contabile** su cui poggia l'obbligazione tributaria.

Il TCF integrato nel Sistema di Controllo Interno

I pilastri del Tax Control Framework

Il **Tax Control Framework** (**TCF**) è un insieme di **regole**, **procedure**, **strutture organizzative** e **presidi**, volti a consentire la rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come rischio di incorrere in violazione di norme tributarie o contrasto con princìpi e finalità dell'ordinamento (abuso del diritto); in particolare i pilastri del TCF sono:

- **Control environment**: adozione di una Strategia Fiscale, approvata dal Consiglio di Amministrazione, per definire i principi e i limiti che ispirano la gestione del rischio fiscale.
- **Tax risk assessment**: identificazione dei rischi fiscali nei processi aziendali e dei relativi presidi finalizzati ad intercettarne la presenza e mitigarne gli effetti.
- **Governance**: definizione di ruoli e responsabilità per la gestione dei rischi fiscali.
- **Monitoraggio**: Supporto alle funzioni aziendali preposte all'attività di tax risk management, per la manutenzione e il monitoraggio del TCF.

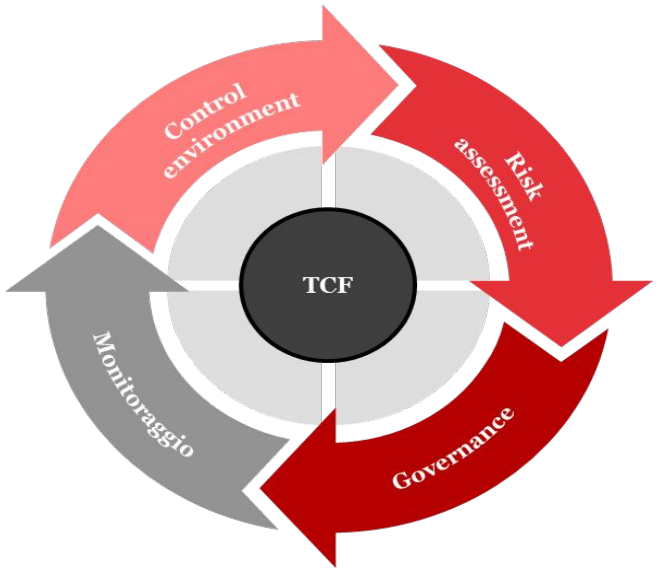

Il TCF deve essere "**integrato**" ovvero inserito nel contesto del sistema di governo aziendale di controllo interno e in particolare con un **sistema di controlli in materia di informativa finanziaria-contabile** al fine di assicurare la conformità ai principi contabili adottati dal contribuente.

Tax Control Framework

Definizione

Sistema di controllo interno, composto da regole, procedure, strutture organizzative e presidi, che consente la costante rilevazione, misura, gestione e controllo del rischio fiscale.

Finalità

Requisito fondamentale che abilita l'impresa a regimi premiali per promuovere, sulle posizioni fiscali incerte o controverse, un dialogo costante e preventivo con l'autorità fiscale.

Certificazione

Per godere dei benefici previsti in termini di minori sanzioni e riduzione dei termini di accertamento occorre che il TCF sia certificato da professionisti qualificati, iscritti agli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

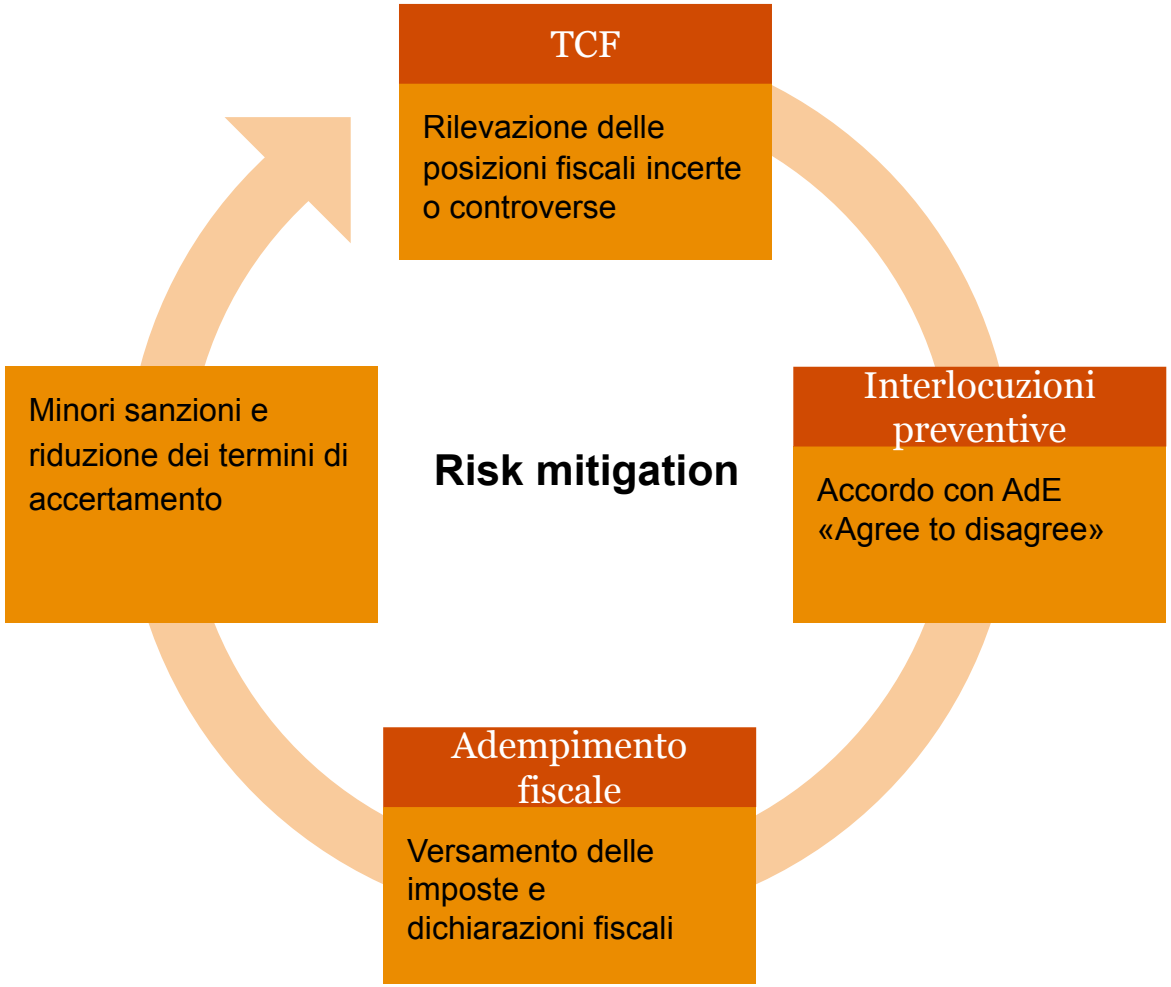

Governance fiscale e sostenibilità

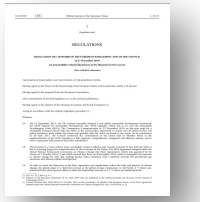

Regolamento Disclosure SFDR (2019/2088)

Attività economica sostenibile

(2.17) un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o a un obiettivo sociale, a condizione che le imprese rispettino **prassi di buona governance**, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e **rispetto degli obblighi fiscali.**

Accesso al mercato dei capitali

Accesso alle catene del valore

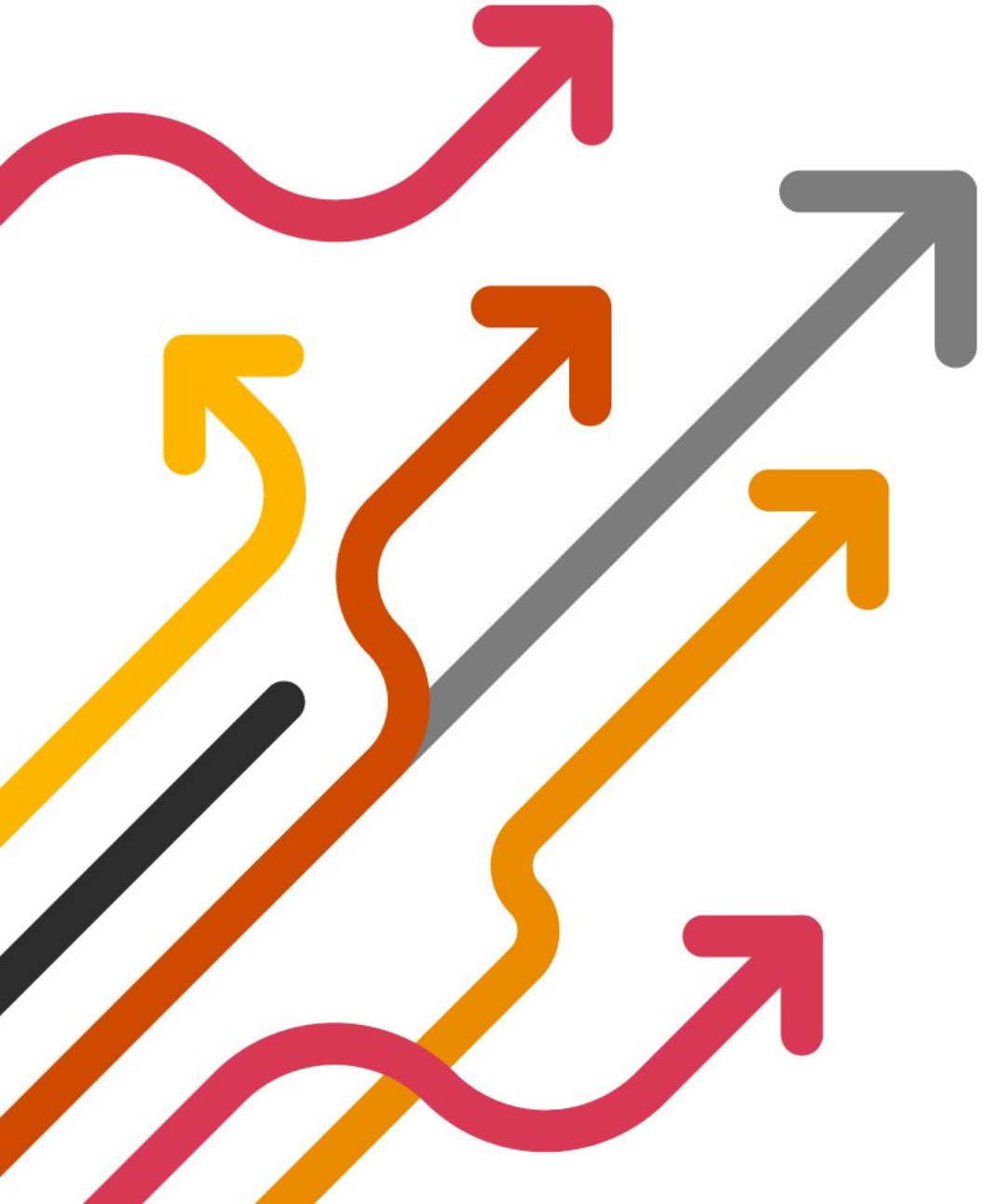

Novità fiscali di interesse

Di particolare interesse: le disposizioni che introducono la Global Minimum Tax (Pillar II)

Cosa?

Il Decreto Legislativo 209/2023 in attuazione **della Direttiva UE** 2523/2023 ha introdotto in Italia l'Imposizione Minima Globale – GMT (P2) che per il 2024 viene prelevata tramite (semplificando):

- Imposta Minima Integrativa (Income Inclusion Rule – IIR, sulle partecipate localizzate all'estero).
- Imposta Minima Nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT, sulle partecipate localizzate in Italia compresa la Capogruppo).

Chi?

Gruppi Multinazionali con ricavi consolidati annuali di almeno **750 milioni** di Euro in almeno **due** degli ultimi **quattro** esercizi fiscali. Il Decreto impone già dal 2024 l'applicazione della QDMTT anche ai **Gruppi Domestici** sopra soglia.

Quanto?

Stime di Gettito aggiuntivo derivante dall'Imposta Minima Nazionale (QDMTT) per tipologia di Gruppo

(milioni di euro)

Competenza economica										
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Multinazionali mature	0	326,1	329,6	333,2	336,9	340,7	350,7	361,2	372,4	383,8
Multinazionali nella prima fase di internazionalizzazione	0	97,1	98,2	99,3	100,3	101,4	104,2	107,0	109,8	112,6
Gruppi domestici	0	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4
TOTALE	**0**	**423,6**	**428,3**	**433,0**	**437,8**	**442,7**	**455,6**	**469,0**	**483,3**	**497,8**

Fonte: Relazione tecnica.

Di particolare interesse: le disposizioni in materia di residenza fiscale

Art. 2 del D.Lgs. 209/2023 - Modifica art. 73, commi 3 e 5-bis, ed art. 5, comma 3, del TUIR

FINO AL 2023	DAL 2024
Residenza fiscale italiana alle società di persone e di capitali che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.	**Residenza fiscale italiana** alle società di persone e di capitali che per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno in Italia la sede legale o la sede di **direzione effettiva** o la **gestione ordinaria** in via principale.

"SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA": si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi.

"GESTIONE ORDINARIA IN VIA PRINCIPALE": si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. L'impiego dell'espressione "in via principale" consente di evitare un eccessivo allargamento del collegamento personale all'imposizione quando solo una parte di tali attività si svolge nel territorio dello Stato e quindi può, se del caso, esistere una stabile organizzazione. Analogamente, la gestione corrente di un ramo d'impresa configura una stabile organizzazione ("*place of management" ai sensi dell'articolo 5,* paragrafo 2, lettera a), del Modello OCSE e articolo 162, comma 2, lettera a) del TUIR, ossia "sede di direzione").

Di particolare interesse: le disposizioni in materia di «penalty protection» relativamente ai disallineamenti da ibridi

Art. 61 del D.Lgs. 209/2023 - Nuovo comma 6-bis, art. 1, D.Lgs. 471/1997

- **In caso di contestazione** relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al D.Lgs. 142/2018 («Decreto ATAD») **da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione** (per infedele dichiarazione) **non si applica se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa**, indicata in un apposito decreto del MEF **idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi** (*penalty protection*).

- Il **decreto del MEF** è emanato **entro 60 giorni**.

- Disciplina transitoria per i periodi d'imposta anteriori a quelli in corso al 31.12.2023, se la documentazione è predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2023 o, se posteriore, entro il sesto mese successivo alla data di approvazione del decreto MEF, e purché la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

- In ogni caso, l'applicazione delle disposizione è condizionata alla completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto MEF, nonché alla tempestiva comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia delle entrate.

Di particolare interesse: le nuove CFC

Art. 3 del D.Lgs. 209/2023 - Modifica art. 167, comma 4, e nuovo comma 4-bis, ter e quater del TUIR

FINO AL 2023	DAL 2024
Le CFC sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggette qualora residenti in Italia.	Le CFC sono assoggettate a un livello minimo di tassazione effettiva (ETR) del 15% in presenza di bilancio o in caso di tassazione inferiore al 15%, verifica dell'ETR inferiore alla metà di quello a cui sarebbero stati soggette qualora residenti in Italia, con calcolo stabilito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. I soggetti controllanti possono scegliere anche imposizione sostitutiva opzionale triennale del 15%, solo con bilancio estero certificato.

Di particolare interesse: regime agevolativo per i cosiddetti «re-impatriati»

Art. 5 del D.Lgs. 209/2023 - Abrogazione art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 34/2019

FINO AL 2023	DAL 2024
Requisiti pre-vigenti: - **residenza estera pregressa** di 2 periodi d'imposta; - impegno a **risiedere fiscalmente** per 2 periodi d'imposta; - **durata** dell'agevolazione 5 anni + 5 rinnovabili; - **redditi agevolati** di lavoro dipendente o ass. e di lavoro autonomo e di impresa individuale; - **detassazione** dei redditi agevolati, al 70% ed al 90% con trasferimento nel Sud Italia ed al 50% agli sportivi.	Nuova definizione dei requisiti: - **residenza estera pregressa** di 3 periodi d'imposta con innalzamento a 6 o 7 periodi nel caso in cui il lavoratore abbia svolto la prestazione in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo; - impegno a **risiedere fiscalmente** per 4 periodi d'imposta; - **durata** dell'agevolazione 5 anni + 3 con immobile acquistato entro il 2023 adibito ad "abitazione principale"; - **redditi agevolati** di lavoro dipendente o ass. e di lavoro autonomo "professionale"; - **elevata qualificazione o specializzazione** come definito da D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007; - **detassazione** al 50%, fino al limite di 600.000 Euro dei redditi agevolati, ed al 40% con trasferimento figli minori.

Di particolare interesse: regime agevolativo per il trasferimento in Italia di attività economiche (il cosiddetto «re-shoring»)

Art. 6 e art. 7 del D.Lgs. 209/2023

Al fine di promuovere in Italia lo svolgimento di attività economiche, **i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata**, **svolte in un Paese non-UE e non-SEE trasferite nel territorio dello Stato**, **non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP per il 50%** del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei 5 periodi di imposta successivi.

- Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il trasferimento (clausola anti-abuso).
- Il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili del reddito agevolabile.
- L'agevolazione viene meno se nei 5 periodi d'imposta - 10 periodi d'imposta se trattasi di grandi imprese - successivi alla scadenza del regime il beneficiario trasferisce fuori del territorio dello Stato, in tutto o in parte, le attività agevolate. In tal caso, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero delle imposte non pagate e degli interessi (clausola di *recapture*).
- **Entra in vigore** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023, **previa autorizzazione della Commissione europea**.

Di particolare interesse: regime agevolativo per il trasferimento in Italia di attività economiche (il cosiddetto «re-shoring»)

Art. 6 e art. 7 del D.Lgs. 209/2023

ASPETTI DA CHIARIRE

- Profilo soggettivo: società *holding*; operazioni straordinarie; associazioni professionali (?)
- Profilo oggettivo: «trasferimento» (non solo residenza?); attività svolte in Italia anche senza stabile organizzazione?
- Profilo territoriale: trasferimento solo da Paesi extra-UE (discriminazione?)
- Profili applicativi: applicazione in caso di perdite (?)
- *Recapture*: riconversione o depotenziamento delle attività trasferite (?); recupero dell'intera agevolazione anche in caso di trasferimento parziale (*recapture* pro-quota?)
- Coordinamento con CFC e *Global Minimum Tax* (GMT)

La regolarizzazione del magazzino “a pagamento”

L’art. 1, commi 78-85, della L. 30.12.2023 n. 213 consente, a determinate condizioni, di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Ambito temporale

Periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 (i.e., il 2023 per i soggetti "solari").

Ambito soggettivo

Facoltà limitata agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali (i.e., ***OIC adopter***), escluse le imprese in contabilità semplificata.

Ambito oggettivo

Rimanenze dei **beni** di cui all’art.92 del TUIR:

- ✔ Rimanenze di beni di cui alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- ✔ Rimanenze di materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Modalità di adeguamento

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- **eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi**:
- **iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse**.

Modalità di adesione

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023.

La regolarizzazione del magazzino “a pagamento”

Imposte dovute

Le imposte dovute divergono secondo che l'adeguamento riguardi:

Eliminazione di esistenze iniziali

- Versamento dell’IVA (aliquota media)
- Versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP (aliquota pari al 18%).

Iscrizione di esistenze iniziali

- Pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%.

Termini di versamento

Le imposte dovute vanno versate in **due rate di pari importo**:

- I° rata = entro la scadenza del saldo FY 2023;
- II° rata = entro a scadenza secondo acconto FY 2024.

*L’eventuale **omesso o carente versamento** degli importi dovuti causerà l’iscrizione a ruolo, sanzioni e iteressi.*

→ Ai fini dei redditi, le imposte dovute sono indeducibili.

Effetti dell'adeguamento

- Irrilevanza ai fini sanzionatori;
- Riconoscimento contabile e fiscale dei nuovi valori a partire dal FY 2023;
- Inutilizzabilità dei valori iscritti o eliminati per accertamenti relativi al 2022 e anni precedenti;
- Irrilevanza per PVC consegnati e accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

Rideterminazione del Valore dei terreni e delle Partecipazioni

Destinatari	• soggetti che detengono **terreni** e **partecipazioni** al di fuori del regime di impresa (e.g. persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, etc).
Oggetto di rivalutazione	• **Terreni** e le **partecipazioni (anche quotate)** posseduti alla data del **1° Gennaio 2024**.
Imposta sostitutiva	• Aliquota **16%** (come per 2023). • Applicazione sul valore dei beni alla data del 1° Gennaio 2024 (**valore di perizia**) o sulla **media dei pezzi** del mese di dicembre 2023 se partecipazioni quotate
Termini	• Versamento imposta (**unica soluzione** o **3 rate** annuali) - **30 giugno 2024** • Giuramento perizia (se necessaria) **– 30 giugno 2024**

Convenienza	(Prezzo – costo fiscale) * 26%	>	Valore di perizia * 16%

Plusvalenze su partecipazione realizzate da Società non residenti

Modifiche dell'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Con l'art. 1 co. 59 della L. 30/12/2023 n. 213, il legislatore ha espressamente ammesso al regime di participation exemption le plusvalenze realizzate da società ed enti non residenti, ove queste siano imponibili anche in Italia, oltre che nello Stato di residenza del cedente, in virtù della norma interna e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'intervento, che si è sostanziato nell'inserimento nell'art. 68 del TUIR del nuovo co. 2-bis. La modifica normativa sembra trarre origine dagli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione che, in alcune recenti sentenze, ha sancito che le plusvalenze realizzate da una società non residente, a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana, ove imponibili in Italia, hanno il medesimo trattamento fiscale di quello previsto per gli enti residenti che operino una stessa cessione (Cass. n. 27267/2023)

Decorrenza

In assenza di una decorrenza espressa delle modifiche da parte del testo di legge, la stessa è ipotizzata nel 2024 dalla Relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2024, la quale stima un maggior onere per l'Erario italiano di 11,9 milioni di euro annui dal 2025 (anno in cui sono presentate le dichiarazioni riferite al 2024)

Plusvalenze su partecipazione realizzate da Società non residenti

PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI REALIZZATE DA SOCIETÀ NON RESIDENTI.

Requisiti della **società venditrice**:

- deve essere **non residente** ma avere **sede nell'Unione Europea**;
- deve trattarsi di società **senza stabile organizzazione in Italia**;

Requisiti della **partecipazione**:

- deve essere qualificata ex art. 67, co. 1, lett. c) del Tuir;
- non deve essere una partecipazione in società semplice;
- requisiti di cui all'art. 87 del Tuir per la Pex (attenzione al requisito della commercialità)

Plusvalenze su partecipazione realizzate da Società non residenti

Nuovo articolo 68 del TUIR

Il comma 59 estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di **specifiche condizioni** e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)

La norma in esame apporta una modifica all'articolo 68 del TUIR, introducendo il comma 2-bis

Ambito Soggettivo

Destinatari della norma sono **le società e dagli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato** e **privi di stabile organizzazione** nel medesimo territorio, che siano residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un **adeguato scambio di informazioni** e soggetti ad una imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.

Ambito oggettivo

Le norme introdotte si applicano, infatti, alle **cessioni di partecipazioni qualificate aventi specifici requisiti** (di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR), **se effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea** o allo Spazio economico europeo (dunque non residenti in Italia) che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società

Regole applicative

Il nuovo comma 2-bis prevede che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67), purché diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (di cui all'articolo 68, comma 4 TUIR), per il **5 per cento** del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate

Cessioni di immobili oggetto di *Superbonus*

L'art. 1, commi 64-67, della L. 30.12.2023 n. 213 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali siano stati realizzati interventi beneficiando del c.d. *Superbonus*, di cui all'art. 119 del DL 19.05.2020 n. 34, che si sono conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione.

In sintesi

Nei successivi dieci anni dalla fine dei lavori agevolati con il *Superbonus*, la vendita di immobili è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Ciò a prescindere dalla misura del *Superbonus* (110%, 90%, 70% o 65%) e dalle modalità di fruizione della detrazione (direttamente in dichiarazione, cessione del credito o sconto in fattura).

Immobili esclusi

1. Immobili acquisiti per successione;
2. Immobili adibiti ad abitazione principale del cedente (o dei suoi familiari) per la maggior parte dei dici anni antecedenti la cessione.

Imposta sostitutiva

Possibilità di applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del **26%** sulle plusvalenze realizzate.

Costi inerenti

Per determinare la plusvalenza:

- se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni dall'atto di cessione dell'immobile, non deve tenersi conto delle spese relative a tali interventi;
- se gli interventi si sono conclusi da più di 5 anni ma entro i 10 dall'atto di cessione, occorre considerare il 50 % delle spese relative a tali interventi

Super deduzione per nuove assunzioni 2024

Soggetti Destinatari	• I titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, hanno svolto l'attività per almeno 365 giorni. • Escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
Agevolazione	• Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi), **di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.**
Condizioni	• Incremento occupazionale: il costo da assumere è pari al minore importo tra quello riferibile ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale dipendente risultante dalle voci di bilancio rispetto a quello relativo all'esercizio 2023. • Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.
Agevolazione potenziata	• Il costo riferibile a ciascun nuovo assunto rientrante in una **categoria di lavoratori meritevoli di maggiore tutela** è moltiplicato per coefficienti di **maggiorazione**, che saranno stabiliti con DM attuativo. • La complessiva maggiorazione non dovrà eccedere il **10%** del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

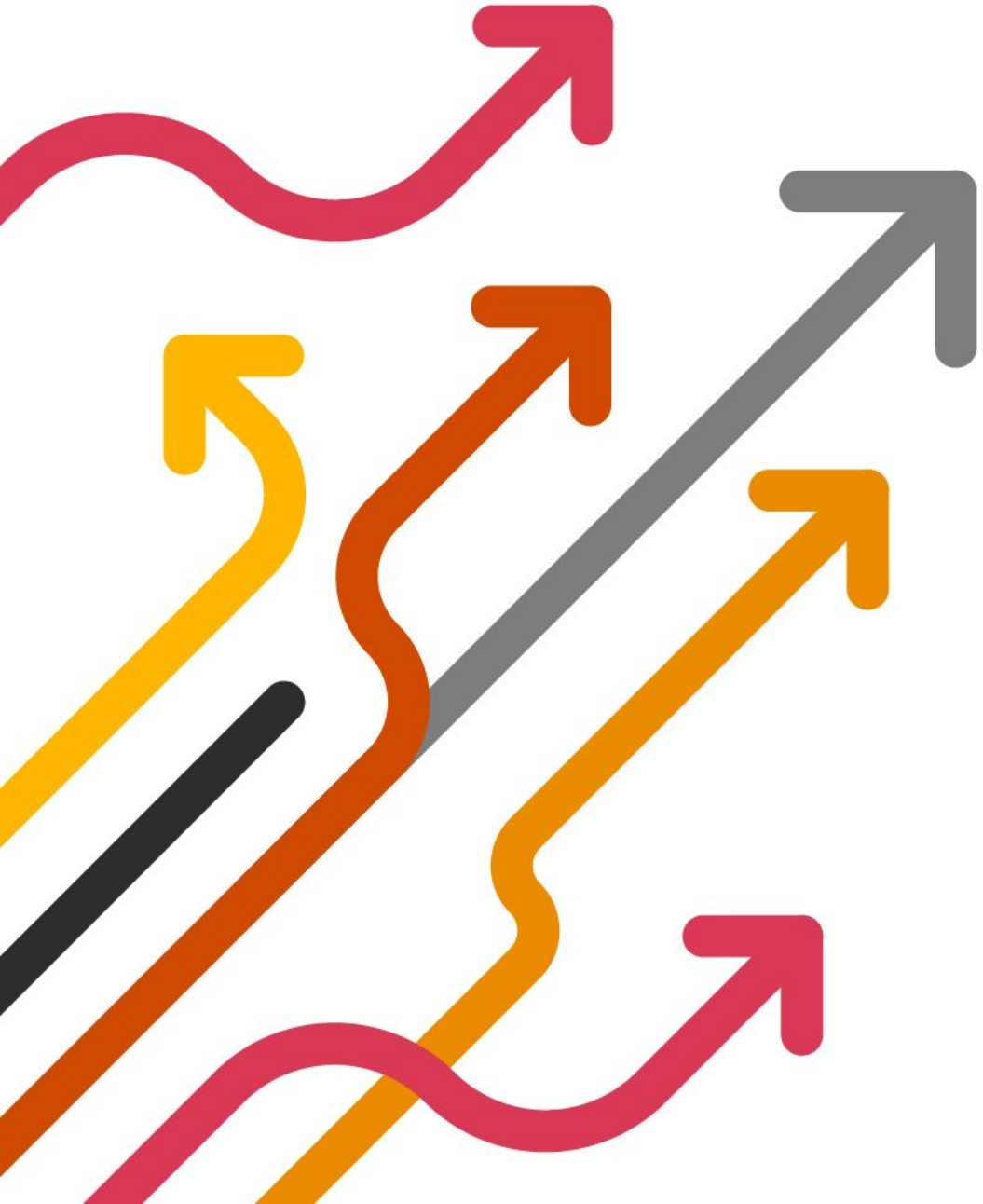

Crediti di imposta ed altre agevolazioni

Novità in materia di crediti per agevolazioni

Riduzione dell'aliquota IRES o incentivi fiscali in caso di investimenti o nuove assunzioni	**Riduzione dell'aliquota IRES** per la parte di reddito impiegata, entro i 2 periodi d'imposta successivi a quelli di formazione dell'utile, in: ● investimenti "qualificati"; o ● in nuove assunzioni; o ● in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. In alternativa all'agevolazione, le imprese possono beneficiare, nel contempo, di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, o di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle assunzioni.
Riversamento del credito per ricerca e sviluppo	● Riversamento spontaneo del credito d'imposta per R&S: scadenza prorogata a luglio 2024. ● Per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo effettuate sino al 22.10.2021. ● Certificazione ed Albo certificatori per riduzione esposizione.
Reshoring di attività economiche	● Sgravio del 50% del reddito ai fini Ires e Irap per 6 anni per il trasferimento in Italia di attività di impresa proveniente da un Paese estero non UE o SEE.
Agevolazioni fiscali nel Mezzogiorno	● Creazione della ZES unica del Sud Italia, con credito d'imposta fino al 60% per investimenti in beni strumentali, terreni e fabbricati fino ad un massimo agevolabile di 100M. In attesa del decreto attuativo (DL 124/23).
Superbonus	● Superbonus aree terremotate più vincoli per la cessione.

Novità in materia di crediti per agevolazioni

ZES UNICA	• Creazione della ZES unica del Sud Italia, con credito d'imposta fino al 60% per investimenti in beni strumentali, terreni e fabbricati fino ad un massimo agevolabile di 100M. In attesa del decreto attuativo (DL 124/23).
Sostenibilità e Transizione 5.0	• Previsto un incentivo sotto forma di credito d'imposta in relazione a progetti di investimenti che comportano un **risparmio energetico**. In attesa del decreto.
Contratti di sviluppo di tutela ambientale e green	• Rifinanziamento dei contratti di sviluppo • Sostiene gli investimenti di grandi dimensioni **nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.**
Credito ricerca e sviluppo e innovazione tecnologico 4.0, green e Nuovo Patent Box	• Confermata anche per l'esercizio 2024 la validità del **credito d'imposta e Nuovo Patent Box.** • Nuovo credito d'imposta, per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo nel settore della **microelettronica** e dei **semiconduttori**
Riversamento del credito per ricerca e sviluppo e nuova Certificazione	• Riversamento spontaneo del credito d'imposta per R&S: scadenza prorogata a luglio 2024; • Per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo effettuate sino al 22.10.2021; • Certificazione ed Albo certificatori per riduzione esposizione.

ZES unica per il Mezzogiorno

A partire dal 1° gennaio 2024, le imprese che operano o si insediano nelle regioni del Mezzogiorno potranno beneficiare di una nuova Zona Economica Speciale (ZES) unica, che sostituirà le attuali otto ZES presenti nei territori meridionali.
L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree più svantaggiate del paese.

La ZES unica è stata istituita dal Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023.

Regioni interessate

- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sicilia
- Sardegna

Agevolazione prevista

Credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Beneficiari

Tutte le imprese, ad eccezione di quelle che operano nei settori:

- industria siderurgica, carbonifera e lignite;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia;
- infrastrutture energetiche, e banda larga.
- soggetti operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Spese ammissibili

- Progetti di investimento relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie;
- Investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- Acquisto di terreni;
- Acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Interventi ammessi

Acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive nelle citate regioni.

Misura del credito d'imposta

- Piccola impresa → 60%
- Media impresa → 50%
- Grande impresa → 40%

ZES unica per il Mezzogiorno

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati:

- dal **1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024**
- nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Mantenimento dell'attività per 5 anni	Decreti attuativi
Pena la revoca benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto dove realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il suo completamento.	Sarà emanato un apposito DM che definirà le modalità di accesso al beneficio, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa stabilito.

Piano transizione 5.0 – in attesa di Decreto

In attesa del decreto che disciplinerà i meccanismi applicativi per il riconoscimento dei crediti d'imposta relativi al **piano transizione 5.0**
L'intenzione è quella di cambiare il paradigma rispetto a transizione 4.0, integrando le attuali misure al fine di premiare il processo di **efficientamento energetico**.

Per gli investimenti **2024** e **2025** è previsto un incentivo sotto forma di credito d'imposta in relazione a progetti di investimenti che comportano un **risparmio energetico** almeno del 3% a livello di impresa o del 5% per il processo produttivo interessato.

Rispetto al piano 4.0 saranno previste **aliquote più elevate** e crescenti in base al livello di efficienza, che potranno raggiungere anche il 40%.

Sarà inoltre incrementato il tetto massimo agevolabile dagli attuali 20 milioni a **50 milioni** di euro, così da rendere il piano una leva per rendere ancora più efficace l'azione di attrazione di investimenti stranieri nel nostro paese.

Saranno altresì inclusi gli investimenti in **formazione**, fino al massimo del 10% dell'investimento agevolabile.

L'esperienza ci dice che occorre sempre più avere personale in grado di far funzionare questa tecnologia.

Le nuove misure, stando a quanto affermato dal Ministero competente, dovrebbero riguardare già il 2024, quindi con una applicazione **retroattiva**.

Nuovo Patent Box: la super-deduzione (110%) dei costi di R&D relativi ai beni immateriali (1/2)

L'art. 6 del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco Lavoro), come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, abrogando la previgente disciplina, ha introdotto un nuovo Patent box che prevede una maggiore deducibilità dei costi di R&S relativi a determinati beni immateriali (c.d. "super deduzione"). Le disposizioni attuative sono state definite con il Provvedimento del 15 febbraio 2022 («Provvedimento»).

Caratteristiche

- **Maggiorazione del 110%** ai fini della deducibilità, sia IRES che IRAP, delle spese agevolabili sostenute per i beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività di impresa;
- **Esclusione** delle spese sostenute nei confronti delle società appartenenti al medesimo Gruppo;
- Decorrenza a partire dal **periodo d'imposta 2021**;
- Applicazione a partire dal periodo di imposta in cui il bene immateriale ottiene un titolo di privativa industriale;
- **Meccanismo premiale in caso di nuova privativa industriale**;
- **Cumulabilità con il credito d'imposta R&D** (mutuando da tale disciplina la nozione di attività rilevanti e spese agevolabili);
- Opzione valida per **cinque periodi d'imposta**, irrevocabile e rinnovabile;

Soggetti Inclusi

- **Soggetti titolari di reddito d'impresa** (incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti);
- Tali soggetti devono ricoprire la natura di «**investitore**», ovvero avere la titolarità del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali su cui hanno effettuato l'investimento, sostenendo i relativi rischi.

Nuovo Patent Box: la super-deduzione (110%) dei costi di R&D relativi ai beni immateriali (2/2)

L'art. 6 del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco Lavoro), come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, abrogando la previgente disciplina, ha introdotto un nuovo Patent box che prevede una maggiore deducibilità dei costi di R&S relativi a determinati beni immateriali (c.d. "super deduzione"). Le disposizioni attuative sono state definite con il Provvedimento del 15 febbraio 2022 («Provvedimento»).

Beni immateriali agevolabili

L'agevolazione può essere fruita per seguenti beni immateriali (anche con vincolo di complementarietà):

- ***Software*** protetto da *copyright;*
- **Brevetti industriali**;
- **Disegni e modelli** giuridicamente tutelati;

Non sono più agevolabili marchi d'impresa e *know-how.*

Meccanismo premiale

In caso di privativa industriale ottenuta dal 2021 in avanti, la maggiorazione del 110% si applicata alle **spese relative agli esercizi precedenti, fino all'ottavo periodo d'imposta precedente a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale.**

Penalty Protection

Nel caso di recupero a tassazione dell'incentivo, non si applicano le sanzioni amministrative per dichiarazione infedele, qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea prevista dal Provvedimento.

Il possesso della documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi.

Sanatoria R&S e nuova certificazione

Sanatoria R&S

Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di R&S, utilizzato indebitamente in compensazione. Il DL Anticipi (DL145/2023), ha provveduto a prorogare i termini per il riversamento spontaneo, spostando la scadenza inizialmente al 30 luglio 2024.

Possono godere della sanatoria i soggetti:

- che hanno concretamente svolto attività di R&S, sostenendone le spese, considerate ex post non "ammissibili";
- commissionari residenti in Italia che considerando agevolabili anche i costi per attività R&S eseguite e in laboratori o strutture non situati in Italia;
- che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuare le spese ammissibili, violando principi di pertinenza e congruità
- i soggetti che abbiano commesso errori nella determinazione della media storica.

Nuova certificazione

Possibilità per le imprese beneficiarie di richiedere una certificazione atta a validare la giusta classificazione delle attività di ricerca e sviluppo. Con il comma 272 della Legge di Bilancio, è stato stabilito che certificazioni possono essere richieste a patto che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione (PVC).

Agrivoltaico innovativo – in attesa apertura

Obiettivo	Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il Decreto che incentiva la diffusione dell'agrivoltaico innovativo in Italia. L'obiettivo è installare 1,04 gigawatt di sistemi agrivoltaici avanzati entro il 30 giugno del 2026.
Definizione	Il decreto del MASE definisce impianto agrivoltaico di natura sperimentale un impianto agrivoltaico che adotta congiuntamente **soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra; sistemi di monitoraggio.**
Previsione	Con il provvedimento, già autorizzato della Commissione europea, e sono pronte risorse per oltre 1 miliardo dal PNRR, sottoforma di incentivi in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili. Il provvedimento prevede due principali misure: • la concessione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili: • una tariffa incentivante sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Requisito soggettivo	I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono: a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, e associazioni temporanee di imprese agricole; b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Altre novità (1/2)

Tax credit cinema	• Confermato il credito d'imposta per le **imprese cinematografiche** dal 20% al 40% (60% per PMI) • Agevolate, tra le altre, le spese di realizzazione, ripristino, adeguamento e rinnovo **strutture e impianti**
Bonus carta per case editrici	• Prorogato per il 2024 e 2025 il **credito d'imposta del 30%** riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per le spese sostenute rispettivamente, nel 2023 e 2024, per l'**acquisto della carta** utilizzata per la stampa delle testate edite.
Contributi alluvioni maggio 2023	• I **contributi eccedenti** gli importi massimi previsti dalle ordinanze regionali (40.000 imprese e 20.000 famiglie) potranno essere erogati con la modalità del **finanziamento agevolato** con riconoscimento di un **credito d'imposta** in capo al beneficiario
Revisione bonus eliminazione barriere architettoniche 75%	• Possibilità di beneficiare del bonus eliminazione barriere architettoniche al 75% per i soli interventi aventi per oggetto "**scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**". • Notevolmente **limitata la possibilità di effettuare lo «sconto» in fattura o la cessione del credito**. Prevista comunque una **clausola di salvaguardia**.

Altre novità (2/2)

Fondo emergenze agricoltura

- È istituito un Fondo per sostenere gli **investimenti delle imprese** che operano nel **settore agricolo**, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazione di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili. Le **disposizioni attuative sono demandate al Ministero**.

Superbonus – salvaguardia lavori non ultimati

- La detrazione spettante per gli **interventi Superbonus** per la quale si è optato per la cessione o per il c.d. «sconto» sul corrispettivo sulla base di SAL effettuati fino al 31.12.2023, **non sarà oggetto di recupero** anche se i medesimi interventi **non** verranno ultimati.

Superbonus per edifici danneggiati da eventi sismici

- Cessione del credito/sconto in fattura possibili **solo se** è stato **richiesto il titolo abilitativo** per l'esecuzione dei lavori edilizi in data antecedente **al 30.12.2023**;
- Obbligo di **assicurazione contro le calamità naturali** (entro un anno dalla conclusione dei lavori agevolati).

Super deduzione per nuove assunzioni 2024

Soggetti Destinatari	● I titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, hanno svolto l'attività per almeno 365 giorni. ● Escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
Agevolazione	● Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi), **di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.**
Condizioni	● Incremento occupazionale: il costo da assumere è pari al minore importo tra quello riferibile ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale dipendente risultante dalle voci di bilancio rispetto a quello relativo all'esercizio 2023. ● Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.
Agevolazione potenziata	● Il costo riferibile a ciascun nuovo assunto rientrante in una **categoria di lavoratori meritevoli di maggiore tutela** è moltiplicato per coefficienti di **maggiorazione**, che saranno stabiliti con DM attuativo. ● La complessiva maggiorazione non dovrà eccedere il **10%** del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

Piero De Lorenzi
Partner, Audit | PwC Italia
+39 348 9995697
piero.de.lorenzi@pwc.com

Monica Maggio
Partner, Audit | PwC Italia
+39 348 1505349
monica.maggio@pwc.com

Nicholas Russo
Director, CMAAS | PwC Italia
+39 349 521 9169
nicholas.russo@pwc.com

Alessio Rolando
Partner, Tax
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
+39 348 2236421
alessio.rolando@pwc.com

Leonardo Penna
Director, Tax
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
+39 348 1565319
leonardo.penna@pwc.com

© 2024 PricewaterhouseCoopers SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.